

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135
LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. -----

Oggi 29.07.2021 alle ore 16,30 presso la sede legale in Via Leonardo Vassena, n. 6, a Valmadrera (LC), si è riunito il Consiglio di Amministrazione di SILEA SPA, a seguito di regolare convocazione per la trattazione del seguente ordine del giorno: -----

OMISSIS _____

2. Partenariato pubblico privato per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione di una centrale e una rete di teleriscaldamento nei comuni di Valmadrera, Malgrate e Lecco – Nomina promotore – documenti contrattuali e societari. Provvedimenti conseguenti. -----

OMISSIS

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135
LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OMISSIS

Sono presenti i Consiglieri:-----

Salvadore Domenico -----

Spreafico Alberto -----

Crippa Donatella -----

Paveri Raffaella -----

Ghioni Alessandro -----

Assistono: -----

Micheli Ivan – Presidente del Collegio Sindacale -----

Forcellini Rosita - Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale -----

Redaelli Gianni – Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale -----

E' presente altresì la Dirigente Area Ciclo Passivo, Legale e Societario di Silea Spa Eleonora Rota. -----

Risulta collegato da remoto il Direttore Generale Pietro Antonio D'Alema. --

Ai sensi dello Statuto sociale, assume la presidenza della riunione il Presidente Domenico Salvatore, il quale, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta. -----

Funge da segretario del Consiglio di Amministrazione la dott.ssa Eleonora Rota. -----

OMISSIS

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135
LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2. Partenariato pubblico privato per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione di una centrale e una rete di teleriscaldamento nei comuni di Valmadrera, Malgrate e Lecco – Nomina promotore – documenti contrattuali e societari. Provvedimenti conseguenti.

Premesso che:-----

- in data 20.07.2017 l'assemblea dei soci di Silea deliberava di procedere in ottemperanza alle prescrizioni di Regione Lombardia alla realizzazione di una rete di teleriscaldamento secondo le procedure di cui all'art. 183 del D.lgs. 50/2016 (Finanza di Progetto) ponendo a base di gara il progetto preliminare della rete e quello definitivo della centrale, con invito ai concorrenti di proporre in sede di offerta una progettazione con i miglioramenti relativi ai sistemi alternativi di alimentazione della rete al più tardi da attivarsi, nell'ipotesi di una riconversione dell'impianto, alla data di scadenza dell'attuale AIA;-----

- in data 14.12.2018 a seguito di delibere consiliari delle amministrazioni interessate alla rete (Lecco, Valmadrera e Malgrate), ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L., veniva sottoscritta apposita Convenzione per la gestione del servizio di teleriscaldamento a mezzo di Silea Spa;-----

- in data 11.03.2019 Silea pubblicava il bando per la procedura ristretta di partenariato pubblico privato finalizzata all'affidamento della concessione di costruzione e gestione di una centrale e una rete di teleriscaldamento del valore complessivo di circa 80.000.000 € e della durata di 35 anni;-----

- in data 22.09.2020 si concludeva positivamente la valutazione dell'unica offerta pervenuta da Varese Risorse Spa da parte della Commissione Tecnica;-----

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135
LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- in data 15.10.2020, perveniva la proposta di aggiudicazione da parte del RUP, Ing. Francesco Pezzagno, a favore della Varese Risorse Spa; -----
- con d.d.s. 11575 del 2 ottobre 2020 Regione Lombardia ha disposto una proroga del cronoprogramma per la realizzazione, collaudo e messa in esercizio di una prima sezione dell'impianto di teleriscaldamento sino al 31.12.2023; -----
- l'Assemblea intercomunale in data 18.03.2021 constatava che: -----
 - a) l'offerta economica di Varese Risorse non prevede condizioni particolarmente migliorative rispetto quelle poste a base di gara; -----
 - b) l'offerta tecnica prevede nuove fonti di produzione del calore da immettere in rete già nel periodo di vigenza dell'attuale AIA del termovalorizzatore di Silea, senza la necessità di acquisire l'intero quantitativo di calore generato dal termovalorizzatore stesso e attualmente dissipato; -----
 - c) nella suddetta proposta di aggiudicazione il RUP, prescrive, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo (fase successiva alla nomina a promotore) lo sviluppo delle ulteriori soluzioni impiantistiche post 2032 da fonti energetiche esclusivamente non fossili, ipotizzate in sede di offerta in funzione della domanda di mercato; -----
 - d) il Consiglio di Amministrazione a cui spetta la nomina del promotore ha rilevato che oltre alla ridotta convenienza economica e ai rilievi mossi dal RUP, risultano sussistere elementi sopravvenuti in ordine alle esigenze di valenza ambientale legati in particolare ai nuovi obiettivi di decarbonizzazione posti dall'UE; -----
- e in ragione di ciò deliberava l'indirizzo al Consiglio di NON procedere alla nomina del promotore Varese Risorse per la procedura in oggetto, fatto salvo

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135
LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

che la stessa apportasse all'offerta le migliorie necessarie a ricondurre l'offerta stessa coerente con l'impostazione di gara e con le sopraggiunte esigenze di interesse pubblico di Silea;-----

- a seguito della comunicazione da parte del Presidente del CdA a Varese Risorse dell'indirizzo espresso dall'Assemblea intercomunale, con nota del 10/05/2021 Varese Risorse si è impegnata, in ordine ai seguenti punti, a: --

a) Qualità dell'opera sotto il profilo della tutela ambientale e migliorie progettuali.-----

- Redigere prima della sottoscrizione del contratto un progetto preliminare delle ulteriori soluzioni impiantistiche alimentate da fonti esclusivamente non fossili ipotizzate in sede di offerta, relativamente al periodo successivo alla scadenza dell'attuale AIA, la cui implementazione sarà correlata alle condizioni tecniche e di mercato;-----

- Condividere con Silea l'elaborazione di un piano di decarbonizzazione legato allo sviluppo del progetto di teleriscaldamento imperniato su di un cronoprogramma di riduzione delle emissioni della CO2 collegato agli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall'Unione Europea e dai conseguenti piani nazionali e regionali, nonché su una metodologia di monitoraggio e verifica degli obiettivi definiti. In tal senso Silea ha conferito incarico al Politecnico di Milano secondo i principi della Tassonomia Europea; -----

- Contribuire attivamente al Comitato di Coordinamento Tecnico – Scientifico previsto negli atti di gara per il monitoraggio degli obiettivi di riduzione delle emissioni e di miglioramento ambientale; -----

- Estendere la rete di teleriscaldamento in aree contermini o limitrofe purché le stesse presentino le necessarie condizioni di idoneità, ossia di adeguata

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135
LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

densità abitativa e in prossimità alle dorsali principali della rete stessa. In aggiunta, di concerto può essere deciso di estendere la rete anche sulla base delle richieste che perverranno dalle utenze potenzialmente allacciabili nell'area idonea individuata e tramite un'accurata analisi tecnica e di sostenibilità economica dell'iniziativa;-----

- Acquisire energia elettrica rinnovabile certificata e biometano anche nel corso del periodo di vigenza dell'attuale AIA, qualora economicamente sostenibile;-----

- Sviluppare di reti di teleriscaldamento a bassa temperatura laddove tecnicamente sostenibile in accordo con la rigenerazione urbana e pianificazione urbanistica dei Comuni interessati dall'iniziativa;-----

- Instaurare da subito una proficua collaborazione con le Amministrazioni coinvolte, al fine di raccogliere importanti spunti e di avere piena contezza dei PUGSS sempre aggiornati. Analogo impegno verrà speso per condividere con le Amministrazioni interessate la programmazione degli interventi nel sottosuolo durante gli anni previsti a piano di sviluppo ed estensione della rete di teleriscaldamento;-----

- Condividere gli interventi che avranno una significativa rilevanza per le Amministrazioni coinvolte in accordo e con il coordinamento delle strutture comunali interessate;-----

- Stanziare un importo pari a 50.000 € il primo anno e a 100.000 € complessivi per i tre anni successivi da destinare esclusivamente a interventi di comunicazione sociale.-----

b) Convenienza economica: -----

- Modificare il progetto presentato, ai fini dell'acquisizione di maggiori

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA
 C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135
LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

quantità di calore prodotto dall'impianto Silea di Valmadrera, andando a sostituire lo sviluppo del polo di produzione previsto presso la Società Lario Reti Holding. S.p.A., massimizzando così il prelievo di energia termica dal termovalorizzatore e prevedendo l'installazione delle caldaie di back up e di integrazione e della stazione di pompaggio direttamente in area idonea all'interno del termovalorizzatore; -----

- Acquisire il biometano prodotto nell'impianto di Annone, a parità di condizioni con i prezzi di mercato, qualora disponibile e qualora di convenienza per Silea;-----

- Condividere le modalità di utilizzo di eventuali fondi che venissero erogati nel contesto del cd Recovery Plan, attraverso la definizione di una specifica disposizione all'interno del Contratto, con relativa possibilità di riequilibrio del Piano Economico Finanziario.-----

c) Società di progetto-----

- Varese Risorse è disponibile a costituire congiuntamente a Silea una società di progetto (con capitale sociale pari a Euro 8.463.964,00) prevedendo nello statuto e nei patti parasociali almeno i seguenti elementi principali: -----

i. CdA al massimo di cinque componenti, due di nomina Silea e tre di Varese Risorse tra cui l'amministratore delegato; -----

ii. qualora SILEA partecipi alla Società con una percentuale pari o superiore al 10%, spetta alla stessa, la designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione con competenze e deleghe di funzione di carattere istituzionale;-----

iii. il CdA e l'assemblea deliberano all'unanimità, nel rispetto della normativa,

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135
LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sulle questioni più significative quali ad esempio: la modifica del contratto di concessione, la modifica della denominazione, dello scopo, dell'oggetto e del capitale sociale della Società di progetto; -----

iv. organo di controllo costituito da un Revisore Legale; -----

v. opzione di vendita della propria partecipazione sociale (opzione PUT); -

vi. opzione di acquisto o di ricapitalizzazione della società (opzione CALL), anche in via frazionata o differita nel tempo;-----

Considerato che: -----

- l'assemblea intercomunale dava mandato al CdA e alla Direzione Generale, ciascuno secondo le proprie competenze, a: -----

1. Nominare Varese Risorse promotore della concessione di costruzione e gestione di una centrale e una rete di teleriscaldamento nei comuni di Valmadrera, Malgrate e Lecco; -----

2. Recepire nel contratto di concessione, nelle forme maggiormente tutelanti per Silea e in coordinamento con le amministrazioni interessate, tutti gli impegni esposti in premessa da Varese Risorse in ordine all'atto di indirizzo approvato dall'assemblea intercomunale del 18 marzo u.s., ivi compreso il piano di decarbonizzazione e l'impegno a redigere la variante progettuale necessaria a massimizzare il prelievo di energia termica dal termovalorizzatore nel periodo di vigenza dell'attuale A.I.A. (sostituzione del polo LRH);-----

3. Verificare l'aderenza degli sviluppi progettuali richiesti in ordine alle ulteriori soluzioni impiantistiche alimentate da fonti esclusivamente non fossili, ipotizzate in sede di offerta, nel periodo successivo alla scadenza dell'attuale AIA, nonché del piano di decarbonizzazione come redatto dal

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA
 C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135
LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Politecnico di Milano sulla base della Tassonomia Europea e rispetto ai principi posti dall'assemblea dei soci; -----

4. Condizionare la sottoscrizione del contratto e l'approvazione del progetto definitivo al verificarsi delle condizioni di cui al punto 2 e 3; -----

5. Proseguire secondo i principi esposti in premessa nella definizione dei patti parasociali e dello statuto della società di progetto la cui costituzione dovrà essere approvata nella prima seduta utile dell'assemblea. -----

In data 29.06.2021 il RUP, ha preso atto della volontà dell'assemblea intercomunale e tenuto conto dell'impegno di Varese Risorse ad approvvigionarsi nel periodo post 2032 esclusivamente con biometano ed energia certificata, ha ritenuto sufficiente che lo sviluppo progettuale delle ulteriori soluzioni impiantistiche post 2032 da fonti energetiche esclusivamente non fossili potesse avvenire a livello di progettazione preliminare; -----

Tenuto conto che la nomina a Promotore di VR costituisce atto necessario affinché si possa addivenire all'approvazione del progetto definitivo e alla sottoscrizione del contratto con le integrazioni ed i correttivi proposti dall'assemblea intercomunale. -----

Vista la documentazione conservata agli atti della società e trasmessa ai Consiglieri in data 27.07.2021 consistente in: -----

- Schema di contratto di concessione come posto a base di gara integrato in base alla delibera di indirizzo del 18 marzo 2021 e le clausole offerte in sede di gara ritenute migliorative per Silea; -----
- Schema di patti parasociali; -----
- Schema di statuto. -----

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135
LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Cda, a seguito di discussione e richieste di integrazione ai documenti sopra citati, delibera:-----

1) di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente delibera, che recepisce tutte le condizioni poste dall'assemblea intercomunale e le clausole migliorative offerte in sede di gara, dando comunque mandato al Direttore e al Presidente di apportare prima della sottoscrizione definitiva eventuali modifiche o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie. Modifiche sostanziali dovranno invece essere sottoposte al Consiglio di Amministrazione; -----

2) di approvare lo schema di statuto ed i patti parasociali della costituenda società di progetto, allegati alla presente delibera, dando comunque mandato al Direttore e al Presidente di apportare prima dell'assemblea dei soci eventuali modifiche o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie. Modifiche sostanziali dovranno invece essere sottoposte al consiglio di Amministrazione; -----

3) la nomina a promotore di Varese Risorse ai sensi dell'art. 183 comma 10 del D.lgs. 50/2016, condizionata all' accettazione espressa dei documenti di cui ai punti 1) e 2) da parte della stessa Varese Risorse; -----

4) di dare atto che sono in corso le verifiche tecniche circa degli sviluppi progettuali richiesti in ordine alle ulteriori soluzioni impiantistiche alimentate da fonti esclusivamente non fossili, ipotizzate in sede di offerta, nel periodo successivo alla scadenza dell'attuale AIA, nel rispetto del piano di decarbonizzazione come redatto dal Politecnico di Milano sulla base della Tassonomia Europea e dei principi posti dall'assemblea dei soci e che le stesse dovranno essere alla base dell'approvazione del progetto definitivo.

OMISSIS

A questo punto, essendosi esaurita la trattazione all'ordine del giorno e null'altro essendoci da deliberare, alle ore 18,35 il Presidente dichiara che la seduta è tolta. -----

---Il Presidente ----- Il Segretario -----

-Domenico Salyadore----- Eleonora Rota -----

 ----- 

Allegati: schema di contratto di concessione, schema di patti parasociali e schema di statuto della società di progetto, relativi al punto 2) all'Ordine del Giorno. -----

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENSA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SCHEMA CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI TELERISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI LECCO, MALGRATE E VALMADRERA

Addi, il giorno ... del mese di dell'anno duemilaventuno, (..... 2021) si è convenuto e stipulato

quanto segue:

1) [●], nato a [●] il [●], il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante di SILEA SPA - Società Intercomunale Lecchese per l'Ecologia e l'Ambiente per azioni, con sede legale in Valmadrera, via Leonardo Vassena, 6, iscrizione al Registro delle Imprese di Lecco e Codice Fiscale n. 83004000135 - Partita IVA n. 00912620135.

2) [●], nato a [●] il [●], che interviene in questo atto in qualità di [●] della Società [●], con sede legale in [●], codice fiscale e partita IVA [●], di seguito nel presente atto denominata "Concessionario" o "Società"

Premesso che:

- a) con decreto regionale n. 11937 del 16.10.2007 è stata rilasciata a Silea, ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n.59, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'impianto (termoutilizzatore) con la seguente prescrizione "nel corso di validità dell'AIA, l'Azienda dovrà attivare le procedure necessarie alla realizzazione della rete di teleriscaldamento". Con successivo decreto regionale n. 3129 del 5 aprile 2011 è stata espressa la compatibilità ambientale relativa al progetto di "adeguamento funzionale del complesso I.P.P.C. con la seguente prescrizione "in continuità con quanto prescritto dall'AIA vigente, dovrà essere presentato un cronoprogramma dettagliato in merito a:
 - redazione dei progetti preliminare e definitivo ed esecutivo della rete di teleriscaldamento;
 - realizzazione della rete medesima.Il citato progetto definitivo dovrà comunque essere depositato entro e non oltre un anno dalla data di messa a regime dell'impianto nella configurazione dei progetti";
- b) con DDUO n. 8532 del 17 settembre 2014, Regione Lombardia ha rilasciato, ai sensi dell'articolo 29- nonies del d.lgs. 152/2006, la modifica sostanziale - con contestuale riesame avente valenza di rinnovo - dell'AIA alla ditta SILEA S.p.A., avente la medesima descrizione di cui sopra;
- c) Il DDUO n. 8532 ed il successivo DDUO n 14004 del 29.12.2016 confermano la prescrizione inerente alla rete di teleriscaldamento con le tempistiche indicate nei decreti stessi;
- d) nel 2016 Silea acquisiva un progetto definitivo per la conversione a funzionamento cogenerativo del termoutilizzatore (lotto A – linea media tensione e turbogruppo e lotto B – centrale del teleriscaldamento) e un progetto preliminare (lotto C) per la realizzazione della rete di teleriscaldamento a servizio di utenze pubbliche - private nei Comuni di Valmadrera, Malgrate e Lecco;
- e) in data 20.07.2017 l'assemblea dei soci di Silea ha deliberato di procedere in ottemperanza alle prescrizioni di Regione Lombardia alla realizzazione di una rete di teleriscaldamento secondo le procedure di cui all'art. 183 del D.lgs. 50/2016 (Finanza di Progetto) ponendo a base di gara il progetto preliminare della rete e quello definitivo della centrale, con invito ai concorrenti di proporre in sede di offerta una progettazione con i miglioramenti relativi ai sistemi alternativi di alimentazione

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

della rete al più tardi da attivarsi, nell'ipotesi di una riconversione dell'impianto, alla data di scadenza dell'attuale AIA;

- f) con delibere assunte in tempi diversi, i consigli comunali di Lecco, Valmadrera Malgrate hanno approvato, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L., apposita Convenzione per la gestione del servizio di teleriscaldamento a mezzo della società partecipata Silea spa con la quale in particolare:
- I. delegano Silea all'espletamento della procedura di gara con le modalità approvate dall'Assemblea dei soci e dai Comuni interessati dall'opera e nel rispetto delle tempistiche dettate da Regione Lombardia nell'atto autorizzativo vigente;
 - II. affidano a Silea il rapporto con il Concessionario del teleriscaldamento che verrà individuato a seguito della presente procedura, in particolare svolgendo la funzione di controparte del contratto di servizio, e di vigilanza sull'erogazione del servizio stesso;
 - III. consentono a Silea e per suo tramite al gestore del servizio di provvedere alla posa di tubazioni idrauliche nel sottosuolo pubblico comunale. Il necessario titolo autorizzativo sarà rilasciato dai competenti uffici comunali, previa presentazione del progetto esecutivo approvato da Silea spa;
- g) in data 14.12.2018 i comuni di Lecco, Valmadrera e Malgrate e Silea spa hanno sottoscritto la convenzione sopra richiamata;
- h) Silea, in data 6.03.2019, ha pubblicato il bando di gara di partenariato pubblico privato per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione di una centrale e una rete di teleriscaldamento nei comuni di Valmadrera, Malgrate e Lecco.
- i) in data 17.04.2019 veniva esperita la prima fase della procedura con l'ammissione da parte del RUP, Ing. Francesco Pezzagno, delle tre candidature pervenute a cui è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 61, comma 3, del D.lgs. 50/2016 lettera di invito a presentare offerta;
- j) alla data di scadenza perveniva la sola offerta di Varese Risorse Spa, successivamente alla quale, in data 12.12.2019 il Consiglio di Amministrazione provvedeva a nominare la Commissione di Gara per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche;
- k) in data 22.09.2020 si è conclusa la valutazione dell'offerta di Varese Risorse Spa da parte della Commissione Tecnica;
- l) in data 15.10.2020, perveniva la proposta di aggiudicazione da parte del RUP, Ing. Francesco Pezzagno, a favore della Varese Risorse Spa; nella suddetta proposta di aggiudicazione il RUP, prescrive, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo (fase successiva alla nomina a promotore) lo sviluppo delle ulteriori soluzioni impiantistiche post 2032 da fonti energetiche esclusivamente non fossili, ipotizzate in sede di offerta in funzione della domanda di mercato;
- m) prima di procedere alla nomina del promotore ed all'approvazione del progetto definitivo come previsto dall'art. 183, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si è resa necessaria, in conformità al modello "in house" l'assunzione di un indirizzo determinante nell'esercizio del controllo analogo da parte dei soci;
- n) l'assemblea intercomunale del 18 marzo 2021 ha conseguentemente dato mandato all'organo amministrativo di Silea di non procedere alla nomina a promotore, fatto salvo che Varese Risorse apporti all'offerta talune migliorie descritte nell'atto di indirizzo stesso, allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale;
- o) Varese Risorse con nota del 13.05.2021, allegata alla presente scrittura, ha risposto positivamente alle richieste dell'assemblea la quale in data 29.06.2021 ha dato mandato al consiglio di

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

amministrazione di procedere con la nomina a promotore e contestualmente di recepire nel contratto di concessione tutti gli impegni assunti in ordine all'atto di indirizzo del 18 marzo u.s.

- p) in data 29.07.2021 il RUP, ha preso atto della volontà dell'assemblea intercomunale e tenuto conto dell'impegno di Varese Risorse ad approvvigionarsi nel periodo post 2032 esclusivamente con biometano ed energia certificata, ha ritenuto sufficiente che lo sviluppo progettuale delle ulteriori soluzioni impiantistiche post 2032 da fonti energetiche esclusivamente non fossili potesse avvenire a livello di progettazione preliminare;
- q) In data ...Varese Risorse ha presentato la progettazione preliminare relativa agli interventi previsti in sede di offerta post 2032 localizzati presso il polo Caleotto;
- r) Con delibera del cda del.....Varese Risorse è stata nominata promotore del project in oggetto avendo contestualmente condiviso le condizioni del presente contratto
- s) Varese Risorse ha elaborato un Piano Economico e Finanziario nel quale sono stati fissati i presupposti e le condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico e Finanziario degli investimenti e della connessa gestione, asseverato da _____ in data __/__/__;
- t) con provvedimento del è stato approvato il progetto definitivo presentato in sede di gara con le migliori integrazioni richieste da Silea;
- u) il Concessionario ha rimborsato a Silea le spese sostenute per la predisposizione dello studio e del progetto di fattibilità dell'intero investimento e per il progetto definitivo di centrale e rete, per le funzioni tecniche e le spese di gara, nella misura prevista dagli atti di gara stessi;

tutto ciò premesso

tra Silea spa e il Concessionario si conviene quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. I termini e le espressioni definiti nelle premesse e negli articoli del presente atto, ai fini dello stesso, avranno il seguente significato:

1. Concedente: Silea spa.
2. Concessionario: Varese Risorse o suoi aventi causa.
3. Centrale teleriscaldamento Valmadrera (Polo TU) : è il polo tecnologico ubicato nel Comune di Valmadrera per la produzione di energia termica ed a servizio della rete del teleriscaldamento.
4. Centrale teleriscaldamento Lecco (Polo Caleotto): è il polo tecnologico ubicato nel Comune di Lecco per la produzione di energia termica ed a servizio della rete del teleriscaldamento.
5. Centrale teleriscaldamento LRH : è il polo tecnologico ubicato nel Comune di Valmadrera per la produzione di energia termica ed a servizio della rete del teleriscaldamento.
6. Rete: è il complesso della Rete di teleriscaldamento che veicola ai clienti l'energia termica prodotta dalle Centrali sopra indicate.
7. Impianto: è l'impianto di teleriscaldamento inteso come insieme di Rete e Centrali.
8. Convenzione: è il presente contratto di concessione.

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9. Cronoprogramma Generale: il programma contenente l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo dei lavori e delle opere previste nel progetto, di volta in volta aggiornato con le modalità previste in Convenzione.

10. Equilibrio Economico Finanziario: i presupposti e le condizioni di base contenute nel piano economico-finanziario asseverato che assicurano la realizzazione e la successiva gestione della Convenzione.

Sono considerati parte integrante della presente Convenzione, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Progetto definitivo della rete e delle centrali presentati dal concessionario in sede di gara e relativi allegati approvati da Silea in data _____.
- Relazione presentata dal Concessionario in sede di gara, relativa a:
 - o organizzazione e modalità di espletamento dei servizi alle utenze;
 - o organizzazione e modalità di espletamento delle manutenzioni della centrale e della rete di teleriscaldamento;
- Piano Economico Finanziario presentato in sede di gara;
- Bando e Disciplinare di gara, lettera di invito ed allegati;
- Polizze di garanzia;
- Convenzione ai sensi dell'art. 30 del TUEL per la gestione del servizio di teleriscaldamento a mezzo della società partecipata Silea spa;
- Gli atti di indirizzo dell'assemblea intercomunale del 18.03.2021 e del 29.06.2021 e nota di Varese Risorse del 13.05.2021 ;
- Piano di Decarbonizzazione del..... redatto dal Politecnico di Milano;
- Progetto preliminare degli sviluppi futuri presso il Polo Caleotto;
- Relazione preliminare sulla potenziale variante al progetto di gara atta a massimizzare il prelievo di calore dal TU;
- Piano di comunicazione sociale;
- Delibera di nomina del promotore del 29.07.2021;
- A.I.A. di Silea spa (DDUO n 14004 del 29.12.2016).

All'esito dell'approvazione del Concedente il progetto esecutivo ed il relativo Cronoprogramma (come di volta in volta modificati ed approvati) saranno considerati allegati alla presente convenzione.

ART. 2 - OGGETTO

Silea spa affida al Concessionario, con diritto di esclusiva nelle aree oggetto di intervento, la concessione per la progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di teleriscaldamento sul territorio dei Comuni di Lecco, Malgrate e Valmadrera, composto dalla Rete, fino allo scambiatore di calore all'utenza incluso, e dalle Centrali, il tutto per costituire un sistema integrato di produzione, trasporto e distribuzione di energia, volto a servire gli edifici privati e pubblici siti.

In particolare, la presente convenzione disciplina:

- progettazione esecutiva delle centrali e della rete di teleriscaldamento, eventualmente a lotti;
- realizzazione delle centrali di Lecco e Valmadrera e della rete di teleriscaldamento e tutti gli eventuali adempimenti necessari per l'avvio del servizio;

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- gestione funzionale ed economica delle centrali di Lecco e Valmadrera e rete di teleriscaldamento per tutta la durata della concessione, attraverso la cessione del calore agli utenti che il concessionario provvederà a reperire e contrattualizzare;
- manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere e degli impianti in uso al concessionario per l'intera durata della concessione;
- l'esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle Centrali di produzione combinata di energia termica/elettrica;
- la produzione combinata di energia elettrica e calore (cogenerazione), l'utilizzazione di tutte le possibili forme di recupero energetico da fonti presenti sul territorio e la relativa distribuzione per usi civili e/o produttivi;
- la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione, il collaudo, l'esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle tubazioni di trasporto, distribuzione ed allacciamento, fino al limite tra la proprietà pubblica e privata, che costituiscono la rete di teleriscaldamento;
- la posa di una rete di infrastrutture e cavidotti, effettuata contestualmente alla posa della rete per il teleriscaldamento, per il telecontrollo e la telegestione del sistema di teleriscaldamento ed eventualmente utilizzabile per altri usi tecnologici e telematici;
- la trasformazione gratuita (allacciamento alla rete ed installazione di sottocentrali) delle centrali termiche al servizio degli edifici pubblici di proprietà del Comune di Lecco, Malgrate e Valmadrera ubicati sul percorso della rete di distribuzione;
- Il valore della Concessione, in applicazione dell'art. 167 D.Lgs. 50/2016, e pari a Euro _____.

La realizzazione dei lavori indicati ai punti che precedono comprende tutte le opere, impianti, apparecchiature e dotazioni necessarie.

Per quanto sopra il Concessionario viene autorizzato a provvedere alla posa di tubazioni idrauliche nel sottosuolo pubblico comunale. L'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico sarà rilasciata dai competenti uffici comunali, previa presentazione del progetto esecutivo approvato da Silea spa.

ART. 3 – DECORRENZA E SCADENZA

La durata della concessione è pari ad anni 33 (trentatré), come offerta in sede di gara con decorrenza dalla sottoscrizione della presente convenzione.

La durata della concessione è stata determinata al fine di assicurare al Concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione dell'Impianto.

Le centrali e la rete di teleriscaldamento, come previste dal progetto approvato con il presente contratto, saranno trasferite in proprietà dei Comuni interessati alle opere al termine della concessione, senza che il Concessionario possa pretendere alcun rimborso o indennizzo di sorta. Il Concessionario si impegna a consegnare tutti i componenti dell'impianto in buono stato di conservazione e di efficienza.

In caso i Comuni intendano avvalersi della facoltà di riscatto anticipato, preceduto dal preavviso di un anno, entreranno in proprietà della rete e degli impianti oggetto della presente Convenzione previo pagamento del valore industriale residuo, calcolato in applicazione della disciplina dettata dall'art. 24 del T.U. 15/10/1925 n. 2578.

ART. 4 - DIRITTI DEL CONCESSIONARIO

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l'Impianto, per tutta la durata della Convenzione, facendo propri i proventi della stessa.

In relazione alle finalità di risparmio e uso razionale dell'energia di cui al d. lgs. 28/2011 e s.m.i., mediante appositi Protocolli con i Comuni di riferimento, il Concedente si impegna, per quanto di propria competenza, a far incentivare l'utilizzo del teleriscaldamento rispetto ad altri vettori energetici, anche eventualmente aggiornando le Linee guida ed indirizzi strategici del Piano Energetico, in vigore nei comuni interessati.

Il Concessionario si riserva la facoltà di avvalersi della collaborazione di proprie società collegate secondo quanto previsto dall'art. 174, comma 2, D.Lgs. 50/2016 per assicurare la corretta esecuzione della Concessione, fermo restando il rispetto delle norme di legge.

A tal riguardo ed agli effetti di legge, i Comuni preso atto di quanto presente nell'offerta presentata dal Concessionario in sede di gara si riservano l'analisi di ogni istanza di autorizzazione.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Con la sottoscrizione del presente atto il Concessionario, oltre che al pieno rispetto di tutto quanto previsto nella presente convenzione e negli atti qui richiamati, si obbliga a:

- redigere la potenziale variante al progetto definitivo in ottemperanza ai contenuti dell'Atto di indirizzo dell'Assemblea dei Soci di Silea e il progetto esecutivo dell'impianto entro i termini previsti dalla convenzione ed in stretta osservanza dei dispositivi di Legge;
- a predisporre tutti gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, autorizzazioni comunque necessari per l'esecuzione dei lavori, compresi quelli per ottenere la deviazione, lo spostamento o la soppressione di canalizzazioni di qualsiasi tipo, pubbliche o private, che impediscano o ritardino la realizzazione delle opere, anche promuovendo specifiche conferenze di servizi;
- ad apportare al progetto definitivo tutte le modifiche ed integrazioni che dovessero eventualmente essere richieste in fase di istruttoria o di rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed all'esercizio;
- a redigere il piano di comunicazione relativo alla presentazione al pubblico delle caratteristiche dell'impianto ed alle fasi di realizzazione ed esercizio;
ad apportare al suddetto piano tutte le integrazioni e/o modifiche che dovessero essere richieste o prescritte dagli enti competenti;
- ad allacciare gli edifici comunali senza alcun onere a carico dei Comuni sui territori dei quali verrà sviluppato la rete di teleriscaldamento;
- alla gestione degli impianti teleriscaldamento secondo un criterio razionale di sicurezza ed efficienza, effettuando tutte le opere e gli interventi di potenziamento, adeguamento e manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, che riterrà necessari per l'ottenimento della perfetta efficienza tecnica ed antinfortunistica degli impianti e delle opere di distribuzione del calore, tenendo conto della previsione dei consumi e dell'utenza;
- al ripristino delle strade in corrispondenza agli scavi eseguiti per la posa delle tubazioni nel rispetto delle prescrizioni di cui ai relativi regolamento comunali;
- ad acquisire tutte le servitù necessarie in caso di utilizzo di aree non di proprietà comunale;
- a promuovere una campagna di informazione verso l'utenza privata sul tema del teleriscaldamento finalizzata all'incremento delle utenze collegate, compatibilmente con le potenzialità dell'impianto e lo sviluppo della rete di distribuzione prevista nel progetto esecutivo;

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- a farsi carico di tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della Convenzione, comprese quelle di registrazione;
- ad apportare al progetto esecutivo tutte quelle modifiche che gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni riterranno eventualmente di richiedere;
- a realizzare l'impianto, così come risultante dalla progettazione esecutiva approvata, ad espletare le attività di ingegneria relative alla direzione lavori, contabilità e misura, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, assistenza al collaudo;
- ad attuare le attività di indagini, prelievi ed analisi così come previste nei piani di monitoraggio, ed eventualmente modificate dalle prescrizioni degli enti competenti;
- ad attuare la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto secondo quanto offerto in sede di gara;
- a garantire la continuità del servizio di teleriscaldamento;
- a garantire tutto il personale necessario ad assicurare il funzionamento dell'impianto e delle strutture accessorie nella piena osservanza di tutte le vigenti disposizioni di legge, norme e regolamenti in materia;
- ad acquisire tutte le servitù necessarie in caso di utilizzo di aree non di proprietà comunale;
- a fornire periodicamente a Silea, e comunque almeno su base semestrale, la documentazione dello stato di fatto della centrale e della rete di teleriscaldamento corredata di idoneo supporto informatico;
- al pagamento del canone ai comuni;
- ad applicare, in materia di qualità, sicurezza, tariffe, integrazione di nuove unità di generazione calore, e/o recupero calore disponibile in ambito locale, le disposizioni del D.lgs. 102 del 24 luglio 2014 relative alla promozione e sviluppo del teleriscaldamento e della concorrenza, nonché tutte le disposizioni in materia tariffaria emanate dalle competenti autorità di regolazione;
- a mettere a disposizione di Silea i dati ed elementi conoscitivi utili a consentire il monitoraggio tariffario e parametri ambientali di esercizio;
- a realizzare ed a far realizzare i lavori nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici;
- a nominare, a sua cura e spese, il Direttore dei Lavori e remunerare il collaudatore;
- ad emettere o far emettere tutte le garanzie e polizze assicurative previste dalla presente convenzione;
- a consegnare a titolo gratuito le opere non oggetto di gestione ad avvenuto collaudo provvisorio;
- a consegnare l'impianto ai Comuni al termine della concessione;
- a rendicontare annualmente a Silea i principali dati organizzativi e finanziari della gestione. Il rendiconto è presentato entro un mese dalla fine dell'anno di gestione.

Il Concessionario assicura il finanziamento di tutto quanto occorrente alla realizzazione dei lavori dedotti nella presente Convenzione e all'erogazione dei servizi dedotti nella presente Convenzione.

In conformità a quanto previsto dall'art. 180, comma 7, del d.lgs 50/2016, la sottoscrizione del contratto ha luogo previa presentazione di idonea documentazione inerente la disponibilità di un finanziamento; la presente convenzione è risolta di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro 12 mesi dalla sottoscrizione della convenzione medesima, fermo restando la possibilità del Concessionario, di dimostrare la disponibilità di proprie risorse finanziarie sufficienti al fine di realizzare le opere oggetto della presente convenzione e della messa in funzione dell'impianto.

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENÀ 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135
LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il concessionario in conformità all'atto assunto nell'esercizio del controllo analogo da parte dell'Assemblea intercomunale del 18 marzo u.s. , si obbliga altresì a:

- a) alla scadenza dell'AIA verificata con il concedente la sussistenza delle condizioni tecnologiche e di mercato, procedere con la progettazione definitiva e, previa approvazione del concedente, alla progettazione esecutiva e realizzazione delle soluzioni impiantistiche alimentate da fonti non fossili presso polo Caleotto contenute nel preliminare citato in premessa;
- b) rispettare gli obiettivi del piano di decarbonizzazione allegato alla presente convenzione redatto dal Politecnico di Milano sulla base dei principi della "Tassonomia europea" in termini di un cronoprogramma di riduzione delle emissioni della CO2 eq. Il monitoraggio di tale piano è affidato al comitato di cui all'art. 23. La verifica del rispetto del piano avverrà in tre momenti: due al raggiungimento della condizione di regime rispetto alle modifiche di configurazione previste nei tempi T1 e T2 previsti da progetto ed un terzo momento entro il termine della concessione;
- a) prevedere nei successivi sviluppi progettuali, previa analisi tecnica ed economica e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.9, di estendere la rete di teleriscaldamento ad incremento della copertura di utenza potenzialmente servibile, rispetto a quanto indicato nel progetto di gara;
- b) prevedere nei successivi sviluppi progettuali reti di teleriscaldamento integrative rispetto a quanto previsto in sede di gara "a bassa temperatura", laddove sussistano le necessarie condizioni tecniche, al fine di sfruttare in maniera più efficace le risorse energetiche a disposizione anche grazie alla possibilità di scambio di calore tra gli utilizzatori;
- c) stanziare per la comunicazione alla cittadinanza circa lo svolgimento dei lavori un importo pari a 50.000 € per il primo anno e a 100.000 € complessivi per i tre anni successivi secondo il programma allegato alla presente convenzione;
- d) coordinarsi funzionalmente con tutti i soggetti coinvolti nel progetto, inclusi i proprietari ed i gestori dei sottoservizi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: reti acqua, dati, elettricità, fognatura, telecomunicazioni) al fine di alleggerire l'onere amministrativo ed operativo della cantierizzazione, nonché al fine di ottimizzare lo svolgimento degli interventi.
- e) coprogettare con le amministrazioni interessate interventi infrastrutturali più impattanti per renderli compatibili con specifiche esigenze di sviluppo urbano;
- f) Riconoscere ai Comuni interessati dagli interventi strutturali per la rete di teleriscaldamento un canone di disponibilità, nella misura annua di euro 40.000. Tale canone verrà corrisposto annualmente in un'unica soluzione al Comune di Lecco che provvederà poi al riparto, in modo proporzionale, con gli altri due enti interessati agli interventi strutturali a partire dall'avvio dei lavori per la durata di tre anni, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno.

Per le modalità operative di cui ai punti d) ed e) sopra indicati si rimanda a protocolli tecnico-operativi da stipularsi con le amministrazioni comunali interessate all'opera.

ART. 6 SOCIETÀ DI PROGETTO

A seguito dei provvedimenti assunti dai soci di Silea il Concessionario si impegna a costituire, entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del presente atto, una Società di Progetto con capitale sociale non inferiore al 20% dell'investimento previsto in sede di gara pari ad 8.463.963,6 €.

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENÀ 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Silea si impegna a partecipare alla costituzione della società di progetto nelle forme e nei modi concordati tra le parti tenuto conto dell'indirizzo assunto dall'assemblea intercomunale in data 29.06.2021 in merito agli elementi fondamentali dei patti parasociali e allo statuto della società stessa.

Alla società di progetto si applicherà espressamente quanto disposto dall'art. 184 del Codice dei Contratti.

La compagine sociale della Società di Progetto potrà essere modificata, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla Società di Progetto sino ad ottenimento del Certificato di Collaudo, così come previsto dall'art. 184, comma 3 del Codice dei Contratti.

La Società di Progetto diventa, a titolo originario, il Concessionario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con Silea, subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione da parte di Silea stessa. Il predetto subentro non costituisce cessione di contratto.

I lavori da eseguire ed i servizi da prestare da parte della Società di Progetto si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalla predetta società ai propri soci, sempre che questi ultimi risultino in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

I soci della Società di Progetto che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione di cui al D.P.R. 34/2000, successivamente alla data di emissione del Certificato di Collaudo definitivo delle Opere realizzate, possono cedere le proprie partecipazioni in qualunque momento.

L'intenzione di alienare quote od azioni della Società deve essere preventivamente comunicata – con indicazione dei soggetti interessati e dell'ammontare delle quote – a mezzo PEC al R.U.P. – che concede apposita autorizzazione una volta verificata l'assenza di misure ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione nei confronti dei soggetti subentranti ed il permanere dei requisiti necessari ad assicurare l'adempimento futuro degli obblighi di cui alla presente convenzione.

Il socio cedente deve far pervenire alla Società la documentazione attestante il possesso dei suddetti requisiti in capo al soggetto cessionario. Tale documentazione deve essere trasmessa dalla Società al Responsabile del Procedimento che, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa, può richiedere eventuali integrazioni documentali inerenti la dimostrazione dei suddetti requisiti.

Decorso inutilmente il predetto termine, il socio è libero di cedere la propria partecipazione al soggetto prescelto.

Fermo restando quanto precede i soci potranno liberamente cedere, in qualsiasi momento, quote rappresentative della Società di Progetto a Società controllate o collegate.

ART. 7 PROGETTAZIONE DELL'OPERA

Il concessionario si impegna, su richiesta del concedente, a presentare entro 150 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione il progetto definitivo di variante rispetto a quanto presentato in sede di gara, volta a sostituire lo sviluppo del polo di produzione previsto presso la società Lario Reti Holding e massimizzare il prelievo di energia termica dal termovalorizzatore e prevedere l'installazione delle caldaie di back up e di integrazione e della stazione di pompaggio all'interno dell'area di pertinenza del complesso IPPC di Valmadrera.

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENSA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il concessionario dovrà sottoporre il progetto definitivo ai pareri tecnici, nonché alle autorizzazioni degli enti competenti.

Il Concedente si impegna ad approvare il progetto definitivo entro 30 (trenta) giorni dall'ottenimento dei pareri ed autorizzazioni delle competenti autorità.

Tenuto conto della variante progettuale sopra indicata il Concessionario è tenuto a redigere il progetto esecutivo per stralci dell'Impianto in conformità all'art. 23 del Codice dei Contratti ed agli artt. 33 e seguenti del DPR 207/2010. Il concessionario si impegna a consegnare il primo lotto del progetto esecutivo entro 90 gg dall'approvazione della variante al progetto definitivo da parte del Concedente, fatti salvi i tempi necessari a ottenere le necessarie autorizzazioni.

Nel caso in cui il Concessionario non rispetti i tempi sopraindicati per la presentazione del progetto esecutivo a stralci, sarà tenuto al pagamento di una penale di € 2.000 (duemila) per ogni giorno di ritardo.

Qualora il suddetto ritardo fosse singolarmente superiore a 60 (sessanta) giorni Silea potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento del Concessionario.

ART. 8. REALIZZAZIONE DELL'OPERA

I lavori dovranno avere inizio entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo in presenza di tutti i titoli autorizzativi rilasciati dagli Enti competenti.

Il Concessionario provvederà a sua cura e spese alla Direzione Lavori ed al Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione delle opere.

Al fine di eseguire periodici controlli sul rispetto della presente Convenzione, e per ogni conseguente indicazione per la più corretta e funzionale esecuzione del servizio dovrà essere consentito l'accesso alla struttura al Responsabile della Concessione nominato dal Concedente e alle persone dallo stesso indicate.

I lavori dovranno essere ultimati entro il termine previsto dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo. Il Concessionario potrà impiegare minor tempo per l'esecuzione dei lavori senza che ciò costituisca titolo per richiesta di premi.

Nell'esecuzione dei lavori, il Concessionario si impegna:

- a rispettare ed a far rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento al D. Lgs. 81/08, nominando a tal uopo il responsabile della sicurezza;
- ad applicare ed a far applicare integralmente tutte le disposizioni vigenti in materia di collocamento, di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro per gli impiegati ed operai;
- a vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori e servizi eventualmente affidati a terzi;
- a consentire, in ogni momento, agli incaricati di Silea di procedere alla verifica del rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione. Tale verifica è garantita anche nei confronti degli appaltatori e dei subappaltatori del Concessionario;
- ad utilizzare ed a far utilizzare nell'esecuzione dei lavori materiali di cui sia certificata la qualità e la provenienza in conformità alla normativa vigente;
- a rispettare l'esecuzione dei lavori, concordando tempi e modalità di esecuzione dei medesimi per non intralciare la viabilità cittadina.

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENÀ 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le opere saranno eseguite e mantenute sotto l'assoluta ed esclusiva responsabilità del concessionario, il quale dovrà tenere manlevato ed indenne Silea ed i comuni interessati da qualsiasi domanda di risarcimento da parte di terzi, per eventuali danni procurati agli stessi nell'esecuzione dei lavori o dal malfunzionamento dell'Impianto.

Il concessionario sarà tenuto all'immediata riparazione di manufatti di proprietà di Silea o dei Comuni e/o di terzi che dovessero risultare danneggiati durante l'esecuzione dei lavori oggetto della presente Convenzione.

Il Concessionario potrà utilizzare per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, in toto o in parte, proprie ditte appaltatrici di comprovata esperienza e capacità nel settore, rimanendo comunque responsabile e fermo restando il rispetto delle norme di legge.

ART 9. VARIANTI

È fatto espresso divieto al Concessionario di apportare autonomamente delle varianti al progetto definitivo ed esecutivo, una volta approvati da Silea.

Eventuali varianti in corso d'opera, proposte dal Concessionario nel rispetto della vigente normativa in materia di opere pubbliche, saranno predisposte a cura e spese del Concessionario che le sottoporrà all'approvazione di Silea. Silea dovrà provvedere alla valutazione, sentiti il Progettista e la Direzione Lavori, e alla conseguente decisione in ordine alla variante entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della relativa perizia da parte del Concessionario.

Qualora Silea richiedesse al Concessionario, nel rispetto della vigente normativa in materia di opere pubbliche, di apportare varianti al Progetto approvato, ovvero nel caso di varianti che si rendessero necessarie ai sensi della vigente normativa per fatti sopravvenuti e imprevedibili, il Concessionario sarà tenuto all'elaborazione della relativa perizia, da sottoporre a Silea ai sensi del comma che precede.

ART 10. DIREZIONE DEI LAVORI E VIGILANZA

I lavori oggetto della presente Convenzione sono eseguiti sotto la direzione di un Direttore Lavori nominato e remunerato dal Concessionario e operante sotto la sua esclusiva responsabilità.

Il nominativo del Direttore Lavori deve essere comunicato al Responsabile Unico del Procedimento.

Il Direttore dei Lavori esercita i compiti e le funzioni previste dal Codice Appalti, impartendo gli ordini e le direttive occorrenti al fine di realizzare l'opera a regola d'arte ed in conformità ai progetti ed alle prescrizioni contrattuali.

Il Concessionario deve provvedere alla nomina del coordinatore per la salute e la sicurezza dei lavoratori durante la realizzazione dei lavori, sostenendone gli oneri.

Allo scopo di poter esercitare la vigilanza sui lavori oggetto della Concessione, il Responsabile del Procedimento individuerà un tecnico cui affidare il relativo incarico, il cui nominativo verrà comunicato al Concessionario. Questi sarà pertanto tenuto a consentire a detto incaricato l'accessibilità del cantiere.

ART. 11. AUTORIZZAZIONI

Il Concessionario partecipa alle conferenze di servizi finalizzate all'esame e all'approvazione dei progetti di sua competenza senza diritto di voto.

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Concessionario si impegna ad attivarsi, secondo i casi in proprio o in nome e per conto del Concedente, per ottenere dalle competenti Amministrazioni ed enti entro i tempi previsti dal Cronoprogramma le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta e quant'altro necessario per la corretta esecuzione dei lavori, messa in esercizio ed erogazione dei servizi, fermi restando gli impegni di collaborazione del Concedente come anche previsti dalla presente Convenzione.

Per l'ottenimento dei provvedimenti citati al precedente paragrafo, il Concessionario si impegna ad agire con la massima diligenza.

L'ottenimento di eventuali pareri obbligatori, permessi e/o nulla osta edilizi in deroga o varianti agli strumenti urbanistici è a carico del Concedente, fermo l'obbligo del Concessionario di prestare ogni assistenza e collaborazione fattiva ragionevolmente necessaria.

ART 12. ULTIMAZIONE DEI LAVORI, COLLAUDI

L'ultimazione delle opere oggetto della concessione risulterà da apposito verbale redatto dal Direttore dei Lavori e controfirmato dal rappresentante del Concessionario e dal Responsabile del Procedimento.

Il verbale dovrà essere redatto entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di avvenuta ultimazione da parte del Concessionario. Ai sensi della normativa vigente si procederà al collaudo in corso d'opera sia statico che funzionale e tecnico amministrativo, salvo che la natura tecnica dei lavori consenta la consegna e l'ultimazione dei lavori per lotti funzionali e quindi parcellizzare i vari collaudi.

Il Concessionario provvederà a sue spese alla nomina del collaudatore previamente designato dal Concedente. Tutti gli oneri relativi alle operazioni di collaudo sono a carico del Concessionario che dovrà provvedere anche alla assistenza delle necessarie operazioni in sito.

Il collaudo dovrà essere concluso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori. Nei successivi 60 (sessanta) giorni il Concedente dovrà provvedere all'approvazione dello stesso.

Con tale approvazione saranno estinte le garanzie inerenti all'esecuzione dei lavori. Ogni eventuale opera futura o ampliamento, regolarmente autorizzato dal Concedente secondo le norme vigenti, che venisse realizzato dal Concessionario, diverrà anch'esso di piena ed esclusiva proprietà del Concedente senza che il Concessionario possa vantare alcuna richiesta di compenso o indennizzo.

ART.13 GESTIONE E RESPONSABILITA'

La gestione dell'Impianto prenderà avvio alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio.

Il Concessionario in particolare si impegna a:

- a) gestire e condurre tecnicamente l'Impianto;
- b) effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Impianto secondo quanto offerto in sede di gara;
- c) fornire energia termica alle utenze pubbliche ed agli altri utenti;
- d) gestire i contratti di fornitura degli Utenti;

I servizi che il Concessionario si obbliga a garantire, ai sensi della Convenzione, sono dichiarati di pubblica utilità; pertanto, essi dovranno essere prestati con la massima diligenza, senza ingiustificate interruzioni, anche in presenza di controversie o contestazioni con Silea.

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Concessionario resta responsabile nei confronti di Silea della corretta esecuzione di tutti i servizi oggetto della presente Convenzione, anche nel caso in cui alcuni servizi venissero subappaltati.

Il Concessionario, su richiesta di Silea, dovrà previo accordo sulle condizioni e sulla ripartizione degli oneri estendere il servizio a nuove utenze sia pubbliche che private.

Il Concessionario si assume ogni responsabilità e onere relativo allo svolgimento del servizio, nonché nei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i Terzi, esonerando a tale proposito Silea da ogni responsabilità. Inoltre, il Concessionario sarà responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose nello svolgimento del servizio, sollevando quindi Silea da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della concessione.

ART. 14 ONERI DI MANUTENZIONE

Durante l'intero periodo di durata della Concessione, il Concessionario dovrà eseguire, a propria cura e spese, tutti gli interventi e le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, indicati nel Piano di Manutenzione che - composto dal Manuale d'Uso, dal Manuale di Manutenzione e dal Programma di Manutenzione - sarà approvato dal Concedente unitamente al progetto esecutivo.

In caso di inadempimento del Concessionario ai propri obblighi di manutenzione, Silea, trascorso il termine assegnato al Concessionario inadempiente per l'adempimento, avrà facoltà di provvedervi direttamente, con diritto al rimborso di tutte le spese sostenute oltre all'applicazione delle penali.

In particolare, il Concessionario è tenuto a:

- eseguire, organizzare e gestire tutti i servizi manutentivi nel rispetto delle normative vigenti alla data di effettuazione del servizio;
- organizzare i lavori di manutenzione con idonea manodopera, in relazione all'entità dell'intervento manutentivo da eseguire, con tutte le più moderne e perfezionate tecniche di esecuzione per assicurare un perfetto e rapido intervento;
- organizzare la custodia e la sorveglianza del cantiere per gli interventi di manutenzione, sia di giorno che di notte, adibendovi il personale e i mezzi necessari;
- far eseguire tutte le prove e i controlli che le vigenti normative ordinano di effettuare sugli impianti, sulle opere e sui materiali impiegati;
- far eseguire gli interventi manutentivi, ove previsto dalla legge, solo da imprese a ciò abilitate, le quali devono rilasciare, a cura del personale abilitato ai sensi di legge, le prescritte certificazioni di conformità, ogni qual volta si rendano necessarie.

ART. 15 – ACQUISTO ENERGIA DA SILEA E CANONE DI CONCESSIONE

A fronte del diritto di gestire le opere e gli impianti in concessione, il Concessionario è tenuto a massimizzare l'acquisto da Silea spa dell'energia termica prodotta da Silea stessa, nei limiti del progressivo fabbisogno del sistema di teleriscaldamento sino ad intervenuta saturazione della capacità di assorbimento dell'intera produzione di Silea e al netto della produzione del Concessionario di energia termica da fonti rinnovabili e/cogenerazione ad alto rendimento includendo le necessità di riserva e integrazione da fonti fossili in area non ancora interconnessa dalla rete con il termovalorizzatore di Silea, alla tariffa migliorativa offerta pari a 16 €/MWh termico (IVA esclusa), con un prezzo gas posto come tariffa di riferimento pari 24,24 €/MWh (valore, IVA esclusa, pari alla media dei valori mensili MGP – GAS del 2018).

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENÀ 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135
LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Quale parametro di indicizzazione mensile del prezzo di cessione dell'energia termica, ci si riferisce al prezzo del gas desumibile dalla media mensile MGP-GAS (espressa in €/MWh) indicata ogni mese sul sito del GME(www.mercatoelettrico.org) nell'area "Esiti dei mercati e statistiche" –Statistiche – Mercati Gas – MGP GAS.

La tariffa TN che nel mese N-simo verrà fatturata da Silea SpA al proponente sarà quindi pari a:

$$TN = (T_g / 24,24) * GN$$

Dove GN sarà la tariffa media del gas nel mese N-simo (espresso in €/MWh) indicata nel sito del GME (www.mercatoelettrico.org) nell'area "Esiti dei mercati e statistiche" –Statistiche – Mercati Gas –MGP GAS (dati di sintesi MGP-GAS), tabella sintesi mensile - anno termico , Negoziazione continua , prima colonna Prezzo medio (€/MWh)

Le fatture emesse dovranno essere liquidate tramite Ricevuta Bancaria a 30 gg. data fattura.

Per tutta la durata della Convenzione il Concessionario si obbliga altresì, entro il 31 dicembre di ogni anno, a garantire ai Comuni interessati dall'utilizzo del sottosuolo pubblico un canone annuo pari ad € 105.000, come offerto in sede di gara.

Tale importo potrà essere diviso tra i Comuni interessati alla posa della rete in proporzione all'energia termica erogata ogni anno termico in ciascuno di essi, energia che dovrà essere comunicata annualmente dal proponente ai Comuni per il calcolo della corretta ripartizione del canone di concessione. L'ammontare del canone annuo sarà soggetto ad adeguamento su base annuale in accordo all'indice generale ISTAT FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati esclusi i tabacchi (tabella 10).

ART. 15 BIS- APPROVIGIONAMENTO

Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, il concessionario si impegna nel corso della vigenza dell'attuale A.I.A. ad approvvigionarsi di energia elettrica rinnovabile certificata e di biometano, nella misura in cui permanga l'equilibrio economico finanziario del progetto.

Alla scadenza dell'attuale AIA, in corrispondenza della sospensione della termovalorizzazione dei rifiuti presso il sito di Valmadrera e dell'annesso recupero termico, l'unico combustibile di alimentazione per sistemi di generazione e di cogenerazione utilizzabile sarà quello di provenienza bio (Biometano) Nel caso di utilizzo di energia elettrica, questa dovrà essere esclusivamente prodotta da fonti rinnovabili con garanzia di origine.

A parità di condizioni economiche e qualora conveniente per il concedente verrà acquistato il biometano prodotto dall'impianto di compostaggio sito in Annone Brianza di proprietà di Silea.

ART. 16 – TARIFFA PER LE UTENZE PUBBLICHE

Il concessionario è tenuto ad applicare la percentuale di sconto del 10%, offerta in sede di gara, che verrà riconosciuta per l'energia termica fornita a tutte le utenze pubbliche che chiederanno l'allacciamento alla rete di teleriscaldamento.

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Tale percentuale di sconto dovrà essere applicata alla tariffa che sarà calcolata a partire dal costo che la Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto sostenere, in assenza di teleriscaldamento, per produrre l'energia termica necessaria utilizzando una caldaia a gas avente un rendimento pari al 92%.

ART. 17 – GARANZIE

Ai sensi dell'art. 103 del d.Lgs. 50/2016, il Concessionario si obbliga a costituire, alla presentazione del progetto esecutivo, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo dei lavori a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla esecuzione dei lavori stessi. Detta garanzia sarà svincolata, progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito, in conformità alle previsioni dell'art. 103, comma 5, del d.Lgs. 50/2016.

Inoltre, si dà atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, c. 13, del d.Lgs. 50/2016, il Concessionario si obbliga a costituire per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali con le modalità di cui all'art. 103 del medesimo d.Lgs. 50/2016, a far data dall'inizio della gestione, una garanzia fideiussoria pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio come risultante dal Piano Economico-Finanziario come formulato in sede di Offerta.

A garanzia del puntuale pagamento del canone annuo offerto in sede di gara per l'utilizzo del sottosuolo pubblico il Concessionario si obbliga a presentare una garanzia fideiussoria rilasciata dai soggetti di cui all'art. 103 del d.Lgs. 50/2016, pari all'importo del canone annuo stesso, in favore dei Comuni con il riparto sopra indicato.

A garanzia del puntuale pagamento del prezzo offerto in sede di gara per l'acquisto di energia termica prodotta da Silea il Concessionario si obbliga altresì a presentare una garanzia fideiussoria rilasciata dai soggetti di cui all'art. 103 del d.Lgs. 50/2016, pari all'importo presunto annuo di vendita, in favore di Silea spa.

Tali garanzie, di durata annuale, devono essere rinnovate e ricostituite entro la scadenza da parte del Concessionario per la medesima durata annuale e per l'intero importo in modo da garantire, di anno in anno per l'intera durata della convenzione, il Concedente. Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente.

La mancata costituzione delle suddette garanzie determina la decadenza dell'affidamento.

Ogni qualvolta il Concedente si avvalga delle suddette garanzie fideiussorie, il Concessionario è tenuto a provvedere alla relativa reintegrazione entro e non oltre il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Il Concessionario si obbliga a stipulare, anche ai sensi dell'art. 1891, cod. civ., le polizze assicurative come di seguito indicate.

Per la Fase di Esecuzione, il Concessionario ha l'obbligo di stipulare (entro il termine di inizio lavori):

a) polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (C.d. "CAR — Contractor All Risks"/EAR) secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 7, del d.Lgs. n. 50/2016, da stipularsi prima dell'inizio dei lavori, valida per tutta la durata degli stessi e per una somma assicurata pari a alla costruzione a nuovo delle opere oggetto di Concessione fermo restando che il massimale per la responsabilità civile verso terzi, non potrà

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

essere inferiore a € 15.000.000,00 per sinistro - con il limite di € 10.000.000,00 per persona e con il limite di € 10.000.000,00 per danni a cose e con il massimale per la responsabilità RCO pari a € 15.000.000,00 per sinistro - con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

Rimane inteso che tale polizza dovrà includere anche i danni causati al Concedente, ai beni, ai dipendenti e consulenti del Concedente ed a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante i lavori di costruzione dell'opera.

b) polizza assicurativa di ogni singolo progettista (C.d. RC professionale) secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, con validità per tutta la fase di costruzione fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Rimane fermo, inoltre, l'obbligo del Concessionario di stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale nonché una polizza per la R.C.T, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi commisurata al valore dell'opera.

Le predette polizze dovranno indicare anche il Concedente tra i soggetti assicurati relativamente alle opere e impianti oggetto della Concessione.

Per la Fase di Gestione, il Concessionario ha l'obbligo di stipulare (entro termine di inizio gestione):

a) polizza di copertura dei rischi di gestione (C.d. All Risks) relativa all'Opera e agli impianti in esercizio, per tutta la durata della Fase di Gestione. Il massimale di tale polizza per la responsabilità civile verso terzi non potrà essere inferiore a € 15.000.000,00 per sinistro - con il limite di € 10.000.000,00 per persona e con il limite di € 10.000.000,00 per danni a cose e con il massimale per la responsabilità RCO pari a € 15.000.000,00 per sinistro - con il limite di € 5.000.000,00 per persona;

b) polizza per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilità del Concessionario, dei suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante la Fase di Gestione e che siano riconducibili alle attività da esso svolte in relazione al Progetto. Il massimale di tale polizza per la responsabilità civile verso terzi non potrà essere inferiore a € 15.000.000,00 per sinistro - con il limite di € 10.000.000,00 per persona e con il limite di € 10.000.000,00 per danni a cose e con il massimale per la responsabilità RCO pari a € 15.000.000,00 per sinistro - con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Concessionario, il quale dovrà consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere direttamente, a spese del Concessionario. Allo scopo tutte le dette polizze dovranno contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.

ART. 18 – PENALI

Il mancato rispetto da parte del Concessionario dei termini previsti nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo comporta l'applicazione, a carico dello stesso, di una penale pari all'uno per mille dell'importo dei lavori, per ogni giorno di ritardo.

La penale è applicabile esclusivamente nei casi in cui il mancato rispetto dei termini inerenti la progettazione, la realizzazione dei lavori e l'avvio della gestione non sia dovuto a colpa del Concedente. In ogni caso la penale

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

per il ritardo nell'ultimazione dei lavori non potrà superare il 10% (dieci per cento) del valore dei lavori. Qualora l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'ammontare dell'importo di contratto si procederà alla risoluzione dello stesso.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali che derivassero dallo svolgimento del servizio o più in generale dagli impegni assunti di cui all'art.5, comporteranno l'applicazione di penali di importo da determinarsi, in ragione della gravità dell'inadempienza, da un minimo pari a 150,00 € (Euro centocinquanta/00) ad un massimo di 5.000,00 € (Euro cinquemila/00).

Nei casi di ritardi ed inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali, Silea provvede ad inoltrare una contestazione scritta al Concessionario. Quest'ultimo avrà un tempo massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione per trasmettere le proprie controdeduzioni.

Trascorso tale periodo e, comunque, qualora le controdeduzioni non siano accoglibili, il Concedente provvederà all'applicazione delle penali.

Rimane comunque inteso l'impregiudicato diritto di Silea a richiedere il rimborso dei danni di qualsiasi natura subiti.

ART. 19 – RISOLUZIONE, REVOCA DEL CONTRATTO INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

Ove il Concessionario non rispetti il pagamento delle penali di cui al precedente articolo, Silea spa potrà procedere ad escutere la garanzia fidejussoria di cui all'articolo 17, fino al completo risarcimento di quanto sopra previsto e fatto salvo il diritto di richiedere al Concessionario la ricostituzione della garanzia.

La mancata ricostituzione della garanzia fidejussoria, entro il termine indicato da Silea, costituirà motivo di risoluzione della presente Convenzione.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 176 del D.Lgs. 50/2016, il Concedente potrà dar luogo alla risoluzione della presente Convenzione qualora, previo contraddittorio con il Concessionario, siano accertate gravi inadempienze o irregolarità ovvero gravi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni da parte del Concessionario, come meglio di seguito definite.

La risoluzione potrà aver luogo solo previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'articolo 1454 Codice Civile, comunicata per iscritto al Concessionario e con l'indicazione di un ragionevole termine per l'adempimento, comunque non inferiore a 15 giorni.

Costituiscono causa di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. le seguenti fattispecie:

1. il Concessionario abbia sospeso o interrotto i lavori per un periodo superiore a 15 giorni, ove la sospensione o l'interruzione non consegua a evento di forza maggiore o a fatto del Concedente;
2. il Concessionario superi di 15 giorni il termine per il completamento dei lavori previsti nell'offerta, ove l'inosservanza del termine non consegua a evento di forza maggiore o a fatto del Concedente;
3. in ogni caso di reati accertati, ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D. Lgs 50/2016;

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
5. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
6. in caso di mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Concedente;
7. nei casi di reiterate e gravi violazioni degli obblighi del Concessionario di cui agli articoli della presente convenzione, ivi compresi quelli di cui all'art 5 conseguenti all'esercizio del controllo analogo da parte dei soci di Silea, con particolare riferimento agli obiettivi posti dal Piano di decarbonizzazione;
8. nei casi di gravi violazioni alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e alla Legge 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

La diffida di cui al presente articolo non produrrà, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 1456, comma 2, Codice Civile.

In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella succitata diffida, il Concedente:

1. non potrà in alcun caso sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente Convenzione;
2. non potrà dare corso alla risoluzione;
3. dovrà consentire al Concessionario la continuità di erogazione dei servizi, continuando a rispettare impegni previsti dalla Concessione in essere sino all'adozione del provvedimento finale sulla cessazione della concessione.

Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella succitata diffida, ove il Concessionario non abbia posto rimedio alla causa di risoluzione e non abbia fornito giustificazioni giudicate dal Concedente sufficienti e idonee, il Concedente avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione.

A tal fine, il Concedente avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo della Convenzione risolta. In ogni caso, resta fermo il diritto del Concedente al risarcimento di ogni eventuale danno debitamente accertato ulteriore all'importo della cauzione.

In particolare, in caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del concessionario, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata:

a) qualora l'impianto non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi eventualmente necessari affinché l'impianto sia realizzato/ripristinato conformemente alla Documentazione Progettuale

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENÀ 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

approvata ; (iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario;

b) qualora l'impianto abbia superato la fase di Collaudo: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 90 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

Nel caso di risoluzione della presente Convenzione per inadempimento del Concessionario, fermo restando quanto stabilito alle precedenti lett. a) e b), il Concessionario avrà diritto esclusivamente alla remunerazione dei servizi eseguiti fino alla data di efficacia della risoluzione nonché all'indennizzo pari al solo arricchimento senza causa del concedente, per tale intendendosi il vantaggio ottenuto dal Concedente che non trovi copertura nel rischio operativo assunto dal concessionario espresso dal piano economico finanziario.

Il Concedente può comunque disporre che anche successivamente alla risoluzione il Concessionario continui a gestire il servizio all'esclusivo fine di assicurarne la continuità fino a nuovo affidamento del servizio.

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE E REVOCA PER SOPRAGGIUNTI MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO

La Concessione si risolverà per inadempimento del Concedente qualora, previo contraddittorio con il Concedente, siano accertate gravi inadempienze o irregolarità ovvero gravi ritardi, come meglio di seguito definiti.

Costituiscono motivo di risoluzione della Convenzione, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

a) inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio ragionevolmente assegnato dal Concessionario per porre fine all'inadempimento (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: violazione da parte del Concedente e/o di terzi utilizzatori delle prescrizioni del Concessionario, interventi non autorizzati dal Concessionario sugli impianti ad esso affidati; grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle obbligazioni a carico del Concedente, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o norme imperative);

b) manifestarsi di situazioni o eventi tali da pregiudicare l'esecuzione della Convenzione e/o renderne eccessivamente onerosa la sua esecuzione per il Concessionario.

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135
LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nei succitati casi il Concessionario procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15 lavorativi, entro il quale il Concedente dovrà porre fine al proprio inadempimento. La contestazione sarà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella succitata diffida, ove il Concedente non abbia posto rimedio alla causa di risoluzione e non abbia fornito giustificazioni giudicate dal Concedente sufficienti e idonee, il Concessionario avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione.

Al concessionario in caso di accertato inadempimento del concedente nonché in caso di revoca della concessione da parte del concedente per motivi di interesse pubblico, spetta quanto previsto dal comma 4 dell'art. 176 del Codice appalti con la precisazione che per oneri accessori si intendono quelli previsti dal quadro economico dell'opera.

ART. 19-bis - CRITERIO DI VALUTAZIONE DI NUOVI IMPIANTI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Alla scadenza della Concessione in assenza del riequilibrio, il Concessionario trasferirà al Concedente stesso, in caso di gestione diretta o in house, o al nuovo concessionario, nel caso in cui lo preveda la gara per la scelta del concessionario subentrante, la proprietà degli impianti, a fronte del pagamento di un corrispettivo determinato secondo il criterio di stima industriale esclusivamente per investimenti realizzati negli ultimi 10 anni di concessione:

- non contemplati nel progetto approvato con il presente contratto;
- che riguardino le seguenti tipologie: i) estensione delle reti; ii) adeguamenti tecnologici o obblighi richiesti dalla normativa; iii) innovazioni di valenza ambientale;
- siano stati concordati con i comuni interessati all'opera con conseguente modifica della convenzione in essere tra Silea ed i tre comuni soci.

Per valore industriale si intende l'insieme dei costi che dovrebbero essere sostenuti per ricostruire un impianto di teleriscaldamento uguale a quello che si rileva, diminuito del valore del degrado fisico in relazione alla sua durata convenzionale, salvo gli eventuali rinnovi o sostituzioni effettuati durante l'uso.

ART. 20 - PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Piano Economico e Finanziario, asseverato da (nome di istituto di credito) in data

....., contiene l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico e Finanziario dell'investimento e della connessa gestione del Concessionario, così come indicato nelle premesse della presente Convenzione. Il PEF da conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori del progetto ai sensi dell'art. 183, comma 9, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ove venisse accertato che a seguito di:

- variazioni progettuali richieste e approvate da Silea;
- sopraggiunte norme legislative e regolamentari che stabiliscono nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella Convenzione;

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- mutamenti del bacino d'utenza dell'impianto nonché della durata dell'AIA;
- mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all'articolo 11 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
- sospensione dell'esecuzione del contratto non dipendenti dal concessionario, qualora il periodo di sospensione eccedenti 180 giorni in Fase di Costruzione e i 90 giorni in Fase di Gestione;
- verificarsi di situazioni di forza maggiore di cui all'art.21

si determini per il Concessionario una modifica dell'equilibrio economico finanziario dell'iniziativa consistente nel Tasso Interno di Rendimento del PEF asseverato, le Parti si impegnano ad operare una rideterminazione delle condizioni di equilibrio.

Eventuali variazioni in diminuzione della durata della presente Convenzione, richieste e approvate da Silea, ovvero imposte da norme legislative e regolamentari, comporteranno la necessaria revisione della Convenzione.

La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario.

La medesima procedura di riequilibrio, attivata ad iniziativa del Concedente, si applica nel caso in cui, nel corso della durata della concessione, si determini una alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario favorevole al Concessionario che comporti un miglioramento del tasso interno di rendimento.

Quanto sopra anche nel caso di sopraggiunta *disponibilità di contributi pubblici straordinari e imprevedibili o agevolazioni/incentivi fiscali*.

Ai sensi dell'art. 182, comma 3 del D.lgs. n°50/2016 e s.m.i., è facoltà del Concedente sottoporre la revisione delle condizioni di Equilibrio Economico Finanziario alla previa valutazione del N.A.R.S. (Nucleo di Consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità).

Le Parti individueranno un meccanismo che potrà prevedere in via alternativa o congiunta:

- i) riduzione della durata della convenzione;
- ii) l'incremento dei corrispettivi previsti per l'energia termica prodotta da Silea;
- iii) l'incremento dei contributi a favore dei comuni.

In mancanza di accordo sull'equilibrio economico finanziario le parti possono recedere dalla presente convenzione.

Qualora il Concessionario eserciti il diritto di recesso allo stesso sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato del contratto di copertura del rischio di fluttuazione dei tassi di interesse.

ART. 21 - FORZA MAGGIORE

Il Concessionario non sarà responsabile per le sospensioni e/o ritardi, parziali e/o totali, delle attività oggetto della Convenzione, ne potrà essere in alcun modo considerato inadempiente rispetto ad alcuno degli obblighi

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di cui alla presente Convenzione nel caso in cui le proprie prestazioni siano divenute impossibili per fatto dovuto a caso fortuito e/o Forza Maggiore.

In particolare, in via puramente esemplificativa e assolutamente non esaustiva, le Parti si danno reciprocamente atto ed espressamente convengono che saranno ritenute cause di Forza Maggiore i seguenti eventi:

- guerra dichiarata o non, guerra civile, i moti e le rivoluzioni, gli atti di pirateria e di sabotaggio, embarghi, pandemia, emergenza sanitaria;
- cataclismi naturali come alluvioni, tempeste, tornado, terremoti, inondazioni, distruzioni causate da fulmini, le esplosioni, gli incendi, le distruzioni delle apparecchiature e dell'attività industriale;
- boicottaggi e scioperi generali;
- gli atti dell'autorità leciti e non, per cause non imputabili alle Parti;
- provvedimenti di natura amministrativa ovvero giudiziaria o di altra Autorità, non cagionati da colpa o da dolo del Concessionario, che possano impedire, anche parzialmente, il regolare svolgimento dell'esecuzione delle opere e della gestione del servizio.

Il Concessionario, colpito dall'evento di Forza Maggiore dovrà darne comunicazione a Silea, impegnandosi fin d'ora a fare tutto quanto possibile per continuare ad adempiere alle proprie obbligazioni, concordando con Silea spa le migliori azioni da intraprendere per superare e/o mitigare gli effetti dell'evento di Forza Maggiore.

ART 22. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 174 del Codice.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 174, comma 6, del Codice). Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti di Silea.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 174, comma 5, del Codice. L'operatore economico individuato come aggiudicatario, qualora abbia dichiarato in sede di gara, che intende avvalersi del subappalto, può affidare in subappalto le prestazioni richiedendo specifica autorizzazione a Silea, in base a quanto previsto dall'art. 174 del Codice.

E' fatto divieto al Concessionario di cedere, in tutto o in parte, la presente convenzione e comunque la Concessione a terzi, senza l'espressa autorizzazione di Silea.

ART 23. COMITATO DI COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, Concedente e Concessionario concordano di costituire, entro 30 (trenta) dalla firma della presente, un Organo denominato Comitato di Coordinamento tecnico scientifico, composto da un numero di 3 membri di cui n. 1 di nomina Silea e n. 1 di nomina del concessionario e uno di gradimento di entrambe le parti.

Qualora nel corso del rapporto concessorio si verificano eventi tali da introdurre nella Concessione elementi progettuali, realizzativi e/o gestionali non previsti nel presente atto e non prevedibili che modificano la fattibilità tecnica e/o la relativa sostenibilità economica e finanziaria dell'intervento, il Comitato di Coordinamento ha la specifica funzione di adottare le scelte maggiormente opportune ovvero assicurare l'adozione di strategie e soluzioni tecnico – gestionali volte a preservare la funzionalità dell'impianto e assicurare al contempo l'Equilibrio Economico e Finanziario del Concessionario.

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il comitato di coordinamento tecnico scientifico deve altresì assicurare con cadenza annuale il monitoraggio degli obiettivi di riduzione delle emissioni e di miglioramento ambientale contenuti nel Piano di decarbonizzazione, nonché ricoprire compiti consultivi e propositivi in materia di innovazioni legate a migliori tecnologie, ambientali e/o adempimenti normativi nazionali e comunitari.

Le Parti espressamente convengono di attribuire altresì al Comitato la competenza in materia di revisione della Concessione ai sensi dell'art. 165 del d.lgs. 50/2016.

ART. 24. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.

Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate in relazione alla presente concessione, verrà consentito al Concedente, nei limiti delle sole finalità di gestione, riparazione e manutenzione delle opere realizzate nell'ambito della medesima concessione, ferma restando la titolarità esclusiva del Concessionario.

ART. 25 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie insorte tra le Parti in sede di interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione e non risolte di comune accordo, saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria, Foro di Lecco.

ART. 26. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario, a pena di nullità del presente Contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Le Parti stabiliscono espressamente che il Contratto è risolto di diritto (articolo 1456 c.c.) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. (articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente Contratto.

A tal fine, il Concessionario comunica al Concedente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La comunicazione al Concedente deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.

Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente Contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

ART. 27 RICHIAMO A LEGGI E/O REGOLAMENTI

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENSA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135
LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per quanto non previsto nel presente documento, si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di legge ed in particolare il Decreto Legislativo 50/2016.

ART. 28 – REGISTRAZIONE

Il presente atto sarà soggetto a registrazione a tassa fissa, afferendo tutte le prestazioni in esso contemplate a operazioni ricadenti nel campo applicativo dell'imposta sul valore aggiunto.

ART. 29 – RISPETTO CODICE ETICO, MODELLO 231, PTPC

Il concessionario si impegna, nell'ambito delle proprie attività, a rispettare rigorosamente le prescrizioni della normativa ex D.lgs. 231/2001, del relativo Modello adottato da Silea spa e del Codice Etico.

Il concessionario si impegna altresì al rispetto di quanto contenuto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Silea spa.

Il mancato rispetto dei documenti sopra richiamati comporta l'automatica risoluzione del contratto.

Tutti i documenti sopra richiamati sono scaricabili del sito www.Sileaspa.it

ART. 30 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Silea S.p.A., ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati – Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, informa il Concessionario che tutti i dati contenuti nel presente contratto e da esso derivanti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione del contratto, per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico.

Silea S.p.A. informa altresì il Concessionario che egli gode dei diritti di cui all'art. 13 del citato decreto legislativo e di cui al capo III del Reg. UE 2016/679.

Titolare del trattamento dei dati la Società Silea S.p.A.. Per le attività oggetto del contratto. Dovrà pertanto attenersi ai vincoli, agli obblighi ed alle norme sulla sicurezza dei dati personali, previsti dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 ed, in particolare, dagli artt. 28, 29 e 32, in tema di misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato. Il Concessionario sarà tenuto al rispetto di tutta la successiva normativa nazionale in materia.

SILEA S.p.A. – VIA L. VASSENA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SCHEMA

PATTO PARASOCIALE

L'anno... il giorno.... del mese di ...fra i soggetti qui di seguito indicati, i quali intervengono alla stipula della presente scrittura nella loro qualità di soci della società " _____" (d'ora in avanti, "Società"), con sede in, iscritta al Registro delle imprese Trib. di n. - costituita con atto in Notaio ... del...

ed in specie fra le parti:

- Socio Silea S.p.A., (d'ora in avanti, "SILEA")

- Socio VARESE RISORSE S.p.A. (d'ora in avanti, "VARIS"), Varese Risorse S.p.A con sede legale a Monza in Via A. Canova n. 3 – 20900, Codice Fiscale e Partita IVA 01734970120, nella persona del suo legale Rappresentante ed Amministratore Delegato Giovanni Chighine, nato a Como (CO) l'08/11/1967, C.F. CHGGNN67S08C933W, domiciliato presso la sede legale della Società;

PREMESSO CHE:

- (i) i soci tutti si propongono di promuovere la progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di teleriscaldamento sul territorio dei Comuni di Lecco Malgrate e Valmadrera, attraverso una Società mista pubblico-privato al cui interno la componente privata, dotata dei necessari poteri di amministrazione, è principalmente impegnata in modo diretto nella conduzione operativa dell'attività gestionale ed il soggetto pubblico è impegnato principalmente in un ruolo di garanzia dell'indirizzo espresso dai propri soci e al migliore perseguimento di un servizio pubblico essenziale. La Società rivestirà un carattere di particolare importanza per il territorio lecchese tenuto conto della rilevanza dell'investimento che verrà realizzato a beneficio soprattutto dei territori di Lecco, Valmadrera e Malgrate, ma anche per tutti i soci di Silea con lo sviluppo del teleriscaldamento che, nei termini temporali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del Termovalorizzatore, vedrà la progressiva sostituzione del contributo termico di questo impianto con l'impiego di fonti rinnovabili, seguendo le modifiche delle configurazioni impiantistiche come definite nel progetto approvato e in accordo alla migliore tecnica anche dal punto di vista ambientale che nella durata della concessione risulterà economicamente e finanziariamente sostenibile;
- (ii) VARIS è risultata aggiudicataria della procedura selettiva ad evidenza pubblica indetta con bando CIG 78240935CB – CUP H29I7000230005 per l'individuazione del concessionario per la progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di teleriscaldamento sul territorio dei Comuni di Lecco, Malgrate e Valmadrera, composto dalla Rete, fino allo scambiatore di calore all'utenza incluso, e dalle Centrali, il tutto per costituire un sistema integrato di produzione, trasporto e distribuzione di energia, volto a servire gli edifici privati e pubblici siti. VARIS è una Società di diritto italiano operante, inter alia, nelle attività di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti di teleriscaldamento e cogenerazione, appartenente alla Business Unit "Energia e Tecnologie Smart" del Gruppo Acsm Agam, dove la Capogruppo è una società quotata al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (partecipata da A2A S.p.A.), quale partner industriale e dalla Società pubblica Lario Reti Holding S.p.A.,

SILEA S.p.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135
LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- e da enti locali tra cui i Comuni di Monza, Como, Sondrio), che opera, anche tramite Società controllate, in diversi settori delle utilities, tra cui la produzione e la vendita di energia elettrica, l'acquisto e la vendita di gas, la gestione di servizi pubblici locali (distribuzione di energia elettrica, distribuzione di gas e gestione del ciclo idrico), di servizi ambientali e di servizi energetici (quali il teleriscaldamento);
- (iii) Silea S.p.A. è una società di diritto italiano con sede in Valmadrera, via L. Vassena n.6, codice fiscale n. 00912620135 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Lecco n. 83004000135, che svolge "in house" il ciclo integrato dei rifiuti dell'intera Provincia di Lecco ed altri comuni delle Province di Como e Bergamo. A capitale totalmente pubblico, la Società fornisce servizi di raccolta e igiene urbana a 87 comuni, per circa 340.000 abitanti, e può contare su un impianto di compostaggio della frazione organica, un impianto di selezione avanzata delle plastiche derivanti dalla raccolta differenziata tramite la controllata Seruso S.p.A. e un impianto di termovalorizzazione con recupero energetico;
- (iv) che il giorno _____ è stata firmata la Concessione che regola patti e le condizioni tra l'operatore economico aggiudicatario e la Stazione Appaltante allegata al presente con la lettera "A";
- (v) che con atto il Notaio ... del ..., allegato al presente atto con lettera "B", è stata costituita la predetta Società denominata "_____";
- (vi) che alla data odierna il capitale sociale risulta così suddiviso:
- Silea S.p.A. per XX% per numero azioni XXX
- Varese Risorse S.p.A. per XX% per numero azioni XXX
- (vi) che oggetto della Società è in particolare quello indicato all'articolo 4 dello Statuto sociale allegato al presente atto con lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale (d'ora in avanti, "Statuto");
- (vii) che per il migliore perseguimento dell'interesse della Società e dei soci, le parti hanno convenuto di regolamentare con appositi patti parasociali determinati aspetti relativi alla gestione ed all'attività sociale nonché ai loro rapporti reciproci;
- (viii) che è desiderio dei soci formalizzare contrattualmente alcuni accordi interni già definiti ed accettati verbalmente;
- (ix) tutto ciò premesso e ritenuto, tra le Parti in epigrafe;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse ed i documenti in esse richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. Agli stessi, inoltre, le Parti intendono attribuire pregnante valore ermeneutico nel contesto del presente contratto.

Art. 2 DURATA

In ragione della natura dell'attività esercitata dalla Società e dell'interesse pubblico rivestito dal servizio reso dalla Società stessa, le Parti convengono che il presente accordo abbia durata a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso apposta in calce. E' in facoltà dei soci paciscendi recedere previo preavviso di 180 giorni notificato all'altra parte all'indirizzo eletto di cui al successivo articolo 17.

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Resta inteso che i presenti patti cesseranno di applicarsi, per caducazione dei motivi che hanno indotto le singole parti contraenti alla loro sottoscrizione allorché, nei modi previsti dallo Statuto della Società e dalle clausole dei presenti accordi, venga meno in capo a uno dei due soci la propria condizione, o giungerà a scadenza legale la Concessione assentita alla Società.

Le Parti convengono che, in caso di disdetta comunicata ai sensi del comma precedente da parte di un socio, l'altro socio avrà diritto al riacquisto coattivo della partecipazione della Parte da cui proviene la disdetta, dietro pagamento alla stessa di un prezzo pari al valore della sua partecipazione calcolato in rapporto al patrimonio netto – senza computo dell'avviamento se questo ha valore positivo – della Società al tempo della disdetta, anche all'uopo ricorrendo, in caso di inadempimento del socio tenuto alla cessione coattiva, ad esecuzione forzata in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.

Art.3 – CLAUSOLA DI CONSERVAZIONE

Le parti convengono che l'eventuale inefficacia o invalidità di alcuna delle disposizioni dei presenti patti parasociali non si rifletterà in alcun modo sulle clausole o disposizioni non direttamente interessate da tale inefficacia o nullità.

Art. 4 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le Parti si impegnano reciprocamente ad esercitare i diritti loro spettanti quali soci di Società di progetto "....." in modo tale che:

- (i) il consiglio di amministrazione di "....." sia composto da 5 componenti del Consiglio di Amministrazione, in conformità delle disposizioni statutarie, salve modifiche delle stesse da assumere a norma di legge e dello statuto sociale;
- (ii) riconosciuta la natura della società, ai membri del Consiglio di Amministrazione non spetterà alcun compenso per la carica di consiglieri e saranno individuati in coerenza con le funzioni esercitate nell'organizzazione dei soci con specifico riferimento al Contratto;
- (iii) a VARIS viene riconosciuto il diritto di designare un numero di consiglieri pari alla metà più uno dei membri componenti il consiglio di amministrazione, tra cui la designazione di un Amministratore delegato ai sensi dell'art.14 dello Statuto;
- (iv) a SILEA viene riconosciuto il diritto di designare i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione, e qualora SILEA partecipi alla Società con una percentuale pari o superiore a 10%, spetta la designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione con competenze e deleghe di funzione di carattere istituzionale e con poteri di coordinamento/condivisione con i soci di Silea stessa;
- (v) con il dichiarato scopo di un contemperamento dei costi di funzionamento degli organi sociali, le Parti hanno condiviso ai sensi dell'art.20 dello Statuto Sociale di optare per la designazione quale organo di controllo di un Revisore Legale. Il compenso di tale Organo, secondo le peculiarità della società, la sua dimensione e la composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali e secondo le indicazioni nei limiti della relativa applicabilità del primo comma dell'art. 29 del D.M. 140/2012, viene convenzionalmente indicato dalla Parti in euro annui, nella consapevolezza che il controllo contabile spetterà alla Società di revisione legale del Gruppo Acsm Agam. Salvo diverso accordo scritto delle Parti, la carica di Revisore Legale della

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Società sia ricoperta da un soggetto scelto dall'Assemblea della Società tra una lista un numero di tre candidati designati dal socio Silea dalla data di costituzione della società per i tre esercizi sociali, e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2024, e così di seguito, a rotazione dal socio Varis, per tre esercizi in tre esercizi;

- (vi) Le Parti si impegnano reciprocamente ad esercitare i diritti loro spettanti quali soci di in modo tale che le disposizioni di cui ai punti da (i) a (v), del presente Articolo trovino applicazione solo e fintanto che SILEA sia titolare di un numero di Azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria di non inferiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto di quest'ultima.
- (vii) i soci si impegnano pertanto a non modificare ovvero abrogare le disposizioni di cui agli Articoli [] dello Statuto, fintanto che il socio SILEA abbia il diritto di designare i membri del consiglio di amministrazione e del revisore unico ai sensi del presente Patto.
- (viii) VARIS, considerato il proprio settore di operatività e la circostanza di essere stata qualificata l'aggiudicataria del bando CIG 78240935CB – CUP H29I7000230005, non potrà mai avere una partecipazione all'interno della Società di Progetto inferiore al 70% del capitale stesso;
- (ix) Le Parti si obbligano ad assicurare il rispetto delle suddette proporzioni anche in caso di ogni successivo rinnovo del Consiglio di Amministrazione, di sostituzione di alcuno dei suoi componenti o di modifica del numero statutario di componenti dell'organo amministrativo;
- (x) tutti gli amministratori, nonché il Revisore Legale, dovranno essere scelti tra persone di comprovata esperienza professionale tecnica amministrativa e gestionale in base alla presentazione di specifico curriculum.

Art. 5 AMMINISTRATORE DELEGATO E PRESIDENTE

Si conviene fra le Parti che, una volta eletto, il Consiglio di Amministrazione designerà un Amministratore Delegato, di designazione di VARIS, cui competerà il potere di rappresentanza della Società nelle materie delegate.

All'Amministratore Delegato sono attribuiti, oltre alla rappresentanza legale, tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con le sole eccezioni previste dall'art. 2381 c.c. e di quanto previsto dallo Statuto sociale.

Si conviene fra le Parti che, una volta eletto, il Consiglio di Amministrazione designerà un Presidente tra i propri componenti e lo stesso, qualora SILEA abbia una partecipazione pari o superiore a 10 %, lo stesso sarà di designazione e di gradimento di SILEA, cui di massima competeranno i seguenti poteri e deleghe di funzione:

a) rappresentanza legale e istituzionale nel territorio ove opera la Società senza poteri di spesa e/o di impegno alla spesa, conferimento della legale rappresentanza della Società come previsto dallo Statuto ove non diversamente attribuita all'Amministratore Delegato da parte del Consiglio di Amministrazione, tenendo informato l'Amministratore Delegato stesso;

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- b) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci, constatarne la regolarità della costituzione, dirigerne i lavori e proclamare i risultati delle votazioni;
- c) assicurare l'esecuzione degli indirizzi e delle decisioni dell'Assemblea da parte del Consiglio di Amministrazione nonché l'esatto adempimento del contratto di concessione e coordinare ed esprimere all'interno di tutti gli organi sociali gli indirizzi di delegazione organica che i soci di SILEA abbiano formalmente espresso, laddove coerenti con il migliore e funzionale perseguimento dell'oggetto sociale;
- d) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, determinarne l'ordine del giorno su proposta dell'Amministratore Delegato, constatarne la regolarità della costituzione, dirigerne i lavori e proclamare i risultati delle votazioni;
- e) funzioni di informativa in merito all'esecuzione del relativo business plan, fermo restando che l'Amministratore Delegato sarà il solo responsabile per l'attuazione del medesimo;
- f) coordinamento con il Gruppo Acsm Agam in merito al piano di comunicazione ed eventuali campagne di comunicazione del territorio, nel rispetto delle procedure aziendali e del relativo budget.
- g) promuovere l'immagine della Società, in linea con gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, rappresentando la Società in occasione degli eventi pubblici, sociali e istituzionali a cui la stessa sia invitata a partecipare;

Art. 6 REGIME DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA' DA PARTE DEL SOCIO PUBBLICO SILEA

6.1 Le disposizioni di cui al presente non troveranno applicazione a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Patto e sino alla data di approvazione del primo bilancio della Società di progetto costituita tra i soci determinando il c.d. "Periodo di Cessione delle Quote fra Soci".

6.2 I diritti riconosciuti al socio Silea di cui ai seguenti punti 6.3 e 6.4 si applicheranno solo ed esclusivamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- viene convenuto tra le Parti un limite temporale per l'esercizio di tali diritti, ossia le opzioni riservate al socio SILEA potranno rappresentarsi a partire da una data successiva a quella di approvazione del primo bilancio della Società e fino alla data del 31/12/2026;
- l'aver esercitato il diritto riconosciuto al punto 6.4 circa l'accrescimento della partecipazione di qualsiasi percentuale superiore a quella di originaria di costituzione della Società annulla il diritto inverso del socio SILEA di esercitare il diritto di cui al punto 6.3.
- le suddette opzioni di riduzione o incremento della quota di partecipazione potranno essere esercitate ai seguenti termini e condizioni:

- (i) Silea, qualora intenda esercitare i propri diritti di opzione in forza del presente patto, sarà tenuta a darne comunicazione mediante posta elettronica certificata all'indirizzo previsto di cui all'art.17 ("Offerta Put", o "Offerta Call") indicando la percentuale oggetto di opzione e le altre condizioni della riduzione o dell'incremento.
- (ii) Il prezzo di cessione delle quote da parte di Silea che Varese Risorse si impegna a corrispondere in caso di esercizio dell'Opzione "Offerta Put" sarà pari a (i) il Prezzo Definitivo (come definito dal valore nominale delle Quote della Società, che Silea e Varese Risorse sottoscriveranno all'atto di Costituzione della stessa Società) se tale Opzione verrà esercitata all'interno del "Periodo di Cessione delle Quote tra Soci" e quindi entro e non oltre il 31/12/2026, assumendo le Parti la relativa alea anche ai fini dell'art. 1469 cod. civ.;
- (iii) il prezzo di cessione delle quote da parte di Silea che Varese Risorse si impegna a corrispondere in caso di esercizio dell'Opzione "Offerta Put" sarà pari al valore del patrimonio netto, allorquando l'esercizio di tale diritto verrà esercitato dal Socio Silea al di fuori del "Periodo di Cessione delle Quote tra Soci" e quindi dopo la data del 31/12/2026, assumendo le Parti la

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA
 C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135
LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

relativa alea anche ai fini dell'art. 1469 cod. civ.;

- (iv) il prezzo di acquisto delle quote da parte di Silea che Varese Risorse si impegna a cedere in caso di esercizio dell'Opzione "Offerta Call" sarà pari al prezzo per ciascuna quota della Società... determinato entro ... (...) giorni di calendario, dalla valutazione di un perito indipendente che non sia in conflitto di interessi con alcuna delle Parti, il quale agirà quale arbitratore ai sensi dell'art. 1349 cod. civ., comma 1, nominato di comune accordo tra le Parti ovvero, in mancanza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Lecco.

6.3 All'interno del periodo temporale di Cessione delle Quote tra Soci e fatte salve le condizioni di cui al punto che precede, viene data facoltà al socio SILEA di un diritto (opzione "put"), ai sensi dell'articolo 1331 del codice civile, di ridurre la propria partecipazione sociale nei seguenti casi:

- (i) perdita del capitale sociale della Società risultante da bilancio regolarmente approvato dalla relativa assemblea;
- (ii) per motivate e comprovate esigenze di interesse pubblico, espresse nell'esercizio del controllo analogo dai soci pubblici di SILEA;

6.4 All'interno del periodo temporale di Cessione delle Quote tra Soci, viene data facoltà al socio Silea di:
 - esercitare l'opzione di acquisto o di ricapitalizzazione della società (opzione "call"), anche in via frazionata o differita nel tempo, al verificarsi di un ottenimento da parte del socio Silea di fondi destinati ai programmi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al Recovery Plan, o di programmi "aggiuntivi". Tali fondi finanzieranno la realizzazione di infrastrutture o beni strumentali o utili al progetto di realizzazione e gestione dell'impianto di teleriscaldamento oggetto di concessione e, previa applicazione della procedura di riequilibrio economico finanziario della concessione come contrattualmente previsto, verranno ceduti quali beni in natura alla Società ..., con contestuale proporzionale incremento della partecipazione alla Società da parte del socio Silea.

-esercitare per motivate e comprovate esigenze di interesse pubblico espresse nell'esercizio del controllo analogo dai soci di Silea, mediante riacquisto di quote di proprietà del socio Varis o mediante aumento del capitale sociale.

In entrambi i casi tale opzione di aumento da parte di Silea della propria quota, potrà esercitarsi sino al limite del raggiungimento di una percentuale complessiva di partecipazione della Società pari al 30%. Tale limite non potrà per nessuna ragione essere superato.

6.5 In parziale deroga al punto 6.2 si prevede la possibilità ulteriore per SILEA per la durata della concessione delle seguenti opzioni, fermi restando i termini e le condizioni di esercizio di tali diritti declinati allo stesso punto 6.2:

- possibilità di ridurre la propria partecipazione sociale solo nel caso di perdita del capitale sociale della Società risultante da bilancio regolarmente approvato dalla relativa assemblea, consentendo, nella propria veste di Ente Concedente, la riduzione del capitale sociale per permettere la liquidazione della quota di Silea stessa;
- possibilità di accrescere l'opzione di acquisto o di ricapitalizzazione della società, al verificarsi di un ottenimento da parte del socio Silea di fondi destinati ai programmi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

6.6 Le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che la concessione dei diritti di opzione (put and call) sopra descritti è priva di corrispettivo espresso, e - pur configurandosi in guisa di una pattuizione avente carattere oneroso - trova giustificazione sia nel carattere sinallagmatico della

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

concessione delle opzioni stesse, sia in un contesto più ampio di accordi, pattuizioni e relazioni intercorrenti fra le parti medesime.

Art. 7 IMPEGNO TRA LE PARTI

Le parti si impegnano a concorrere, con il rispettivo voto assembleare, alla formazione delle deliberazioni necessarie a rendere efficaci, verso la Società e i terzi in genere, le designazioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore Unico di cui ai precedenti articoli 4, 5.

Qualora, durante il periodo in carica, vengano meno per qualsiasi causa uno o più dei consiglieri di amministrazione e/o il Revisore Unico, le Parti si obbligano a far nominare e/o nominare, in sostituzione dei mancanti, i soggetti che saranno designati da quelli stessi soci di cui i consiglieri e/o il Revisore venuti meno ne erano espressione, sì da rispettare la composizione e le norme di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

Le parti si impegnano inoltre a concordare le politiche di destinazione degli utili/dividendi non attribuiti o attribuibili a norma dello statuto e delle leggi vigenti a riserva legale. Salvo diverso accordo tra le Parti, all'interno del Periodo di Cessione delle Quote tra Soci (e quindi sino al 31/12/2026 o alla data di esercizio dell'opzione call da parte di Silea), non si darà corso ad alcuna distribuzione degli utili.

Al di fuori del Periodo succitato, le Parti concordano di procedere alla distribuzione di Dividendi Minimi di almeno il 40% degli utili di esercizio a decorrere dal secondo anno di risultati positivi della società e a verificarsi delle seguenti condizioni:

- (i) l'accertamento in modo cumulativo della presenza delle seguenti condizioni (i) siano rispettati gli obblighi di Legge, (ii) la Società disponga della relativa liquidità, (iii) non comprometta la situazione finanziaria della Società;
- (ii) non sia stata assunta una deliberazione assembleare unanime dei Soci che intenda vincolare l'utile di esercizio conseguito per accantonamento a riverse facoltative del patrimonio netto per ulteriori investimenti della società o per futuri investimenti previsti dal business plan.

Art. 8 PRESTAZIONI DI GARANZIE A TERZI

Nel caso in cui si rendesse necessaria la prestazione di garanzie a terzi per rapporti a favore della Società, il socio di Parte Pubblica ed il socio di Parte Privata sottoscriveranno dette garanzie in proporzione al numero di quote possedute.

Art. 9 INADEMPIMENTO E SANZIONI

Le Parti convengono fin d'ora che il grave inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni previste dalle presenti pattuizioni imputabile a qualsiasi delle Parti, cui non sia posto rimedio entro novanta giorni dal ricevimento di una diffida scritta inviata dall'altra, comporterà l'assoggettamento dell'inadempiente ad un a penale pari al ...% del capitale sociale nominale della Società al tempo dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 10 RAPPORTI TRA SOCI E SOCIETA'

1. I servizi e le funzioni occorrenti al funzionamento della Società di progetto, saranno fornite dai soci, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, come specificato per ogni tipologia di attività; i Soci si impegnano a mettere a disposizione strutture, proprie o di terzi, idonee allo svolgimento dei compiti assegnati, nell'interesse della corretta esecuzione del Contratto.

SILEA S.P.A. – VIA L. VASSENÀ 6 – VALMADRERA

C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2. Le funzioni necessarie al funzionamento della Società sono sinteticamente così individuate e verranno meglio esplicitate attraverso appositi Contratti di servizio:

- a. **Amministrazione e controllo:** cura degli adempimenti contabili previsti per legge, registrazione delle fatture emesse dai fornitori, tenuta dei relativi libri IVA; tenuta ed aggiornamento libro giornale, libro cespiti, mastri di contabilità generale, libro inventari; redazione e aggiornamento di tutte le scritture previste per legge, ivi comprese le relazioni e le note accompagnatorie alla chiusura di bilancio; redazione del bilancio civilistico annuale e delle situazioni economico-patrimoniali trimestrali; reportistica e budget previsti per le relazioni trimestrali e annuali di ciascun Socio; **(in service da Varese Risorse per il tramite della controllante Acsm Agam)**
- b. **Servizio Fiscale:** assistenza e consulenza ordinaria e continuativa su tutte le imposte dirette ed indirette (IRES, IRAP ed IVA), gestione e dichiarazioni iva e fiscali; **(in service da Varese Risorse per il tramite della controllante Acsm Agam)**
- c. **Servizio di Consulenza/Assistenza in materia societaria:** convocazione e svolgimento delle riunioni degli organi sociali e responsabilità degli adempimenti connessi agli eventi societari; verbalizzazione degli eventi societari; **(in service da Varese Risorse per il tramite della controllante Acsm Agam in coordinamento con Silea)**
- d. **Servizio di finanza e tesoreria:** gestione degli incassi e dei pagamenti; gestione della tesoreria e della finanza in cash pooling; gestione del contenzioso contrattuale e finanziario, recupero crediti sofferenti e insoluti, **(in service da Varese Risorse per il tramite della controllante Acsm Agam)**
- e. **Servizio di Consulenza/Assistenza Legale:** Predisposizione degli atti necessari alla costituzione della società consortile; Assistenza sulle problematiche legali relative al funzionamento della società consortile; Assistenza nella gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale; Assistenza nella gestione degli eventuali consulenti esterni; **(in service da VARESE RISORSE per il tramite della controllante Acsm Agam per il tramite della controllante Acsm Agam in coordinamento con Silea);**
- f. **Sicurezza e Qualità:** coordinamento/redazione del POS generale, tenuta dei rapporti con il Coordinatore della sicurezza in esecuzione, verifiche periodiche in cantiere, - gestione di tutte le procedure del Sistema Qualità ecc.. **(in service da VarIS per il tramite della controllante Acsm Agam);**
- g. **Avvio procedura necessaria per l'ottenimento di incentivi o certificati ambientali** previsti per le operazioni di efficientamento energetico di cui al Progetto che resteranno in virtù dell'investimento sostenuto **(in service da Varese Risorse per il tramite della controllante Acsm Agam)** .
- h. **Servizio di Amministrazione del Personale:** laddove applicabile gestione degli adempimenti fiscali, contributivi, assicurativi e previdenziali e dei rapporti con gli istituti interessati per, gestione degli adempimenti amministrativi di competenza per la stesura del bilancio, elaborazione dei dati per il sistema stipendi, gestione paghe e sistemi del personale, predisposizione e invio denunce/certificazioni di competenza agli Enti interessati, definire e implementare i sistemi di valutazione di tutte le posizioni organizzative del Gruppo **(in service da Varese Risorse per il tramite della controllante Acsm Agam,);**
- i. **Servizio di Approvvigionamento/Acquisti di beni e servizi:** pianificazione Acquisti, Fornitori, Gestione documentale e Strumenti, gestione operativa dei contratti, gestione gare e trattative nell'approvvigionamento di beni e servizi necessari al perseguimento dell'oggetto sociale della Società **(in service da Varese Risorse per il tramite della controllante Acsm Agam);**
- l. **Servizio di manutenzione centrale presso termovalorizzatore** **(in service da Silea spa)**

3. Con particolare riferimento alla L. 81/2008 ed alla L. 231/2010 i soci si impegnano nei confronti della Società a adempiere ognuno per la propria parte a dare seguito a quanto previsto dalle medesime norme e ad applicare costi di service congrui rispetto ai driver di ribaltamento.

Inoltre, per tutte le attività di approvvigionamento necessarie per la Società per il perseguimento del proprio oggetto sociale che venissero fornite o somministrate da società controllate, collegate

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

all'interno del Gruppo Acsm Agam, le Parti convengono che la contrattualizzazione di tali attività dovrà essere garantita con i medesimi valori di mercato applicati da soggetti terzi sul medesimo territorio.

ART. 11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano espressamente che le informazioni e i dati che potranno essere trattati al fine di dare esecuzione al presente regolamento potrebbero riguardare e/o contenere dati personali di soggetti terzi (di seguito i "Dati") sottoposti alla disciplina contenuta nella vigente normativa in materia di privacy nel quadro del Regolamento UE n. 2016/679/UE (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati).

Ciascuna Parte – che nell'ambito del presente regolamento opera in qualità di autonomo Titolare del trattamento – si impegna, per quanto di rispettiva competenza, a trattare i Dati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del regolamento stesso ed in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, rendendo, ove necessario, idonea informativa agli interessati, raccogliendo da questi ultimi adeguato consenso e agevolando l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE.

Ciascuna Parte si impegna inoltre, per quanto di rispettiva competenza, ad assicurare l'adozione di preventive misure di sicurezza e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza dei Dati adeguato al rischio nonché il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di privacy.

Ciascuna Parte è tenuta a conservare i Dati per il tempo strettamente necessario a dare esecuzione al presente regolamento ovvero per il maggior tempo necessario a garantire l'adempimento di obblighi di legge.

Ciascuna Parte sarà ritenuta responsabile di qualsiasi danno, ancorché indiretto, causato a terzi in seguito a violazioni della normativa in materia di trattamento dei dati personali alla stessa imputabili e terrà indenne e manleverà l'altra Parte da qualsivoglia relativa responsabilità, obbligazione, anche risarcitoria, costo e/o spesa derivante, collegata e/o in qualunque modo connessa ad azioni, pretese e/o reclami, sia giudiziali che stragiudiziali, avanzati a qualsiasi titolo da terzi e/o a provvedimenti delle competenti autorità.

Art. 12 Finanziamenti, Garanzie ed Assicurazioni

Il fabbisogno finanziario necessario all'esecuzione della Concessione o della Società verrà garantito mediante l'inserimento della stessa all'interno del "cash pooling" del gruppo Acsm Agam; la Società si impegna a rispettare le condizioni e norme che ne regolano il funzionamento.

L'emissione della garanzia definitiva e di qualsiasi altra garanzia che dovesse essere richiesta dal Committente, sarà effettuata da Varese Risorse aggiudicataria e volturata alla società di progetto.

Art. 13 Disposizioni generali

In via esemplificativa, ma non limitativa, ogni socio è tenuto a:

1. osservare e far osservare a tutti i terzi prestatori tutte le normative e leggi vigenti in materia di sicurezza e a titolo esemplificativo e non esaustivo: D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. n.81/08;
2. osservare e far osservare la legge 136/2010;
3. sostenere tutte le spese e gli oneri di qualsiasi natura, comunque derivanti dalle prestazioni che dovrà effettuare secondo le competenze come stabilite nel presente Accordo;
4. utilizzare esclusivamente proprio personale regolarmente assunto ed a produrre documentazione di avvenuto assolvimento degli oneri previdenziali ed assicurativi.

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Quanto alla responsabilità amministrativa delle società ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231, si declina quanto segue. Ciascuna Parte dichiara e garantisce all'altra di svolgere la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione della sua attività. Pertanto, l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale quale quello previsto dal presente Patto Parasociale è subordinata al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.

A tale proposito, ciascuna Parte si obbliga a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito il "Decreto 231/01") in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, ciascuna Parte, pur non assumendo impegni all'adozione di un modello organizzativo ai sensi del predetto Decreto Legislativo, dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal presente patto parasociale, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di ciascuna Parte o di una sua unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo di ciascuna Parte, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti non terranno alcun comportamento, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato Decreto 231/01.

A tal proposito ciascuna Parte dichiara:

- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto 231/01;
- di aver adottato ed efficacemente attuato tutte le procedure aziendali e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto 231/01.

Resta altresì inteso che in caso di inadempimento, anche parziale, agli obblighi previsti dai precedenti commi in materia di responsabilità amministrativa dell'ente, nonché, in genere, in caso di violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui sopra, il presente Patto Parasociale potrà essere risolto da ciascuna Parte per fatto e colpa dell'altra Parte e quest'ultima sarà tenuta a risarcire e tenere indenne l'altra per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dalla predetta violazione.

Art. 14 Legge applicabile

Il presente Regolamento è regolato dalle leggi vigenti nella Repubblica Italiana.

Art. 15 Controversie

In caso di eventuali controversie, che insorgano tra Soci, in merito alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente patto parasociale, prima di adire l'Autorità giudiziaria, ciascun socio si obbliga a promuovere un tentativo di amichevole componimento, nel rispetto del contraddittorio e delle norme di diritto, a tal fine dando incarico ad un proprio rappresentante, munito di idonei poteri di definizione stragiudiziale della controversia.

Tali delegati dovranno concludere il loro incarico nel più breve tempo possibile e comunque entro 60 giorni dalla data in cui l'Impresa più diligente abbia dato notizia scritta alla Società dell'insorta controversia.

Qualora i delegati non siano stati in grado di individuare un componimento amichevole della controversia nel termine suindicato, la definizione di ogni controversia sarà di esclusiva competenza del Foro di Milano.

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135
LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 16 Titoli e invalidità parziale

I titoli degli articoli del presente Patto sono usati esclusivamente con valore indicativo e per facilitare la lettura. Essi, pertanto, non potranno essere utilizzati per l'interpretazione degli articoli né influenzare tale interpretazione. L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni del presente Accordo non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni. E' comunque convenuto che, in detta ipotesi, le Parti si impegnano a concordare in buona fede e a sostituire l'eventuale pattuizione invalida o inefficace con altra valida ed efficace che consegua, quanto più possibile, gli stessi risultati economici e il comune intento delle Parti.

Nessuna modifica o integrazione del presente Accordo sarà valida ed efficace a meno che concordata per iscritto dalle Parti o dai rispettivi successori o aventi causa.

In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nel presente Patto, da un lato, e le disposizioni contenute in uno qualsiasi degli Statuti, dall'altro lato, le disposizioni del presente Patto preverranno nei rapporti tra le Parti.

Nel caso in cui l'adempimento di uno degli obblighi assunti dalle Parti ai sensi del presente Patto comporti l'assunzione di un atto o di una delibera illegittimi ai sensi delle applicabili disposizioni di uno qualsiasi degli Statuti, le Parti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché siano effettuate le modifiche degli Statuti necessarie per risolvere tale contrasto.

Art.17 - Comunicazioni

Qualsiasi notifica o comunicazione prevista dal presente Patto dovrà essere effettuata per iscritto, inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o corriere espresso o altro sistema di spedizione equipollente che permetta il riscontro dell'intervenuta ricezione o mediante telefax, confermato da successiva lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le notifiche e comunicazioni dovranno essere indirizzate come segue:

se al socio SILEA:

SILEA S.p.A.

Via Vassena n.6

VALMADRERA

alla c.a.:

posta elettronica certificata:.....

se a VARIS:

VARESE RISORSE S.p.A.

Via Antonio Canova n.3

MONZA

Alla c.a.:

posta elettronica certificata:.....

ovvero al diverso recapito che ciascuna Parte avrà facoltà di comunicare all'altra, con le modalità previste dal presente Articolo, restando inteso che presso gli indirizzi su indicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo Patto.

Letto confermato e sottoscritto solo in formato digitale

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135
LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le parti approvano specificamente le clausole contenute agli articoli:

Letto confermato e sottoscritto solo in formato digitale

.....

Allegati :

-

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135
LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – OGGETTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata, ai sensi e per gli effetti dell'art.184 Codice dei Contratti (D.lgs.50/2016) e dell'art. 93 del DPR 207/2010, denominata

"..... S.r.l."

ARTICOLO 2 - SEDE

La società ha sede in

La società può trasferire altrove la sede sociale, istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali e rappresentanze.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della Società coincide con la durata della Concessione per la realizzazione e gestione del sistema di teleriscaldamento sul territorio dei Comuni di Lecco, Malgrate e Valmadrera ed è fissata al 31 dicembre, salvo proroghe o anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea dei soci a maggioranza assoluta sempre in coerenza con l'obbligo in capo ai soci di assicurare comunque il completo adempimento dell'oggetto della Concessione di cui tale società ne risulta il progetto. La durata della società può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci. In tal caso, tuttavia, ai soci che non abbiano concorso alla approvazione della deliberazione riguardante la proroga non spetta il diritto di recedere dalla società.

Oltre che per il decorso del termine sopra stabilito e per le altre cause previste dalla legge, la società si scioglierà per l'intervenuto conseguimento dell'oggetto sociale.

ARTICOLO 4 – OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto la gestione, la manutenzione e la conduzione, nonché la realizzazione di studi di progettazione, di impianti ad uso civile e industriale finalizzati alla realizzazione di quanto previsto dalla Concessione del sistema di teleriscaldamento sul territorio dei Comuni di Lecco, Malgrate e Valmadrera, composto dalla Rete, fino allo scambiatore di calore all'utenza incluso, e dalla Centrale, il tutto per costituire un sistema integrato di produzione, trasporto e distribuzione di energia, volto a servire gli edifici privati e pubblici siti.

La società inoltre svolge le attività di:

- (i) Produzione e vendita di energia elettrica;
- (ii) Produzione, distribuzione e vendita di calore, sotto forma di acqua calda sanitaria, valore e di acqua refrigerata, tramite reti di distribuzione dedicate a pluralità di edifici e utenze;
- (iii) Realizzazione di studi di progettazione e di progetti finalizzati al risparmio energetico, all'uso razionale dell'energia e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- (iv) Gestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento per il perseguimento dello scopo sociale.

La società potrà altresì compiere tutte le attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che siano ritenute necessarie od utili dall'organo amministrativo per il perseguimento dell'oggetto sociale, assumere locazione finanziaria aventi attinenza con detto suo scopo, la stipulazione di mutui ipotecari e fondiari e il rilascio di fidejussioni.

La società potrà inoltre compiere tutti gli atti e operazioni che risulteranno

SILEA S.P.A. – VIA L. VASSENA 6 – VALMADRERA
 C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135
LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, quali eventuali altri lavori, opere, servizi o prestazioni eventualmente richiesti da parte dei soggetti concedenti in vista della corretta gestione della Concessione Aggiudicata. A tal fine la società può svolgere qualsiasi attività materiale e/o giuridica e preordinata al raggiungimento dello scopo sociale, ed esemplificativamente:

- assumere mano d'opera, personale qualificato ed impiegatizio;
- stipulare contratti di qualsiasi contenuto ed acquistare e noleggiare macchinari e materie prime;
- conferire incarichi professionali;
- eseguire direttamente i lavori o commetterne l'esecuzione a terzi nei limiti consentiti dalla normativa vigente, ovvero avvalersi delle specifiche capacità tecniche delle imprese socie;
- effettuare pagamenti;
- chiedere aperture di credito e concessioni di fidi da utilizzare per le esigenze della realizzazione dei lavori e della propria gestione;
- locare, acquistare e costruire uffici, impianti o locali necessari per il conseguimento dello scopo sociale.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - QUOTE DI PARTECIPAZIONE - CONTRIBUTI -

ARTICOLO 5 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 8.463.964,00
 (ottomilioniquattrocentosessantatremilanovecentosessantatremilaseicentotrenta e quattro virgola zero zero)
 diviso in numero di 8.463.964
 (ottomilioniquattrocentosessantatremilanovecentosessantatremilaseicentotrenta e quattro) quote il valore nominale di un Euro cadauna.

ARTICOLO 6 – AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte, con deliberazione dei soci.

La Società potrà acquisire finanziamenti dai Soci a titolo oneroso o non oneroso, con obbligo di rimborso. Tale fonte di finanziamento non costituirà raccolta di risparmio tra il pubblico e dovranno essere rispettate le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e seguenti del codice civile. La quota di partecipazione di ciascun socio è proporzionale al conferimento da questi effettuato, salvo diversa decisione dell'assemblea dei soci in sede di aumento del capitale sociale, che dovrà avvenire con il voto favorevole di tutti i soci.

In aggiunta a quanto previsto dal successivo articolo 7, è consentito ai soci di effettuare alla società finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi, nei limiti consentiti dalla normativa vigente al momento del finanziamento. Il rimborso dei finanziamenti dei soci avverrà nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2467 del codice civile.

ARTICOLO 7 – EMISSIONI DI TITOLI DI DEBITO E FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE, OBBLIGAZIONI

La società può emettere titoli di debito secondo quanto previsto dall'art. 2483 c.c.; la relativa competenza spetta ai soci.

I soci potranno effettuare a favore della società versamenti in conto capitale o a fondo perduto ovvero finanziamenti con obbligo di rimborso, anche in misura non

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENÀ 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135
LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

proporzionale alle quote di partecipazione alla società od alle scritture costitutive di obblighi contrattuali tra soci, che si presumono infruttiferi di interessi, il tutto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

La Società può emettere a norma e con le modalità di legge obbligazioni nominative, anche convertibili in azioni, ed anche con warrant.

ARTICOLO 8 – INTRASFERIBILITÀ' DELLE QUOTE SOCIALI

Attesa la peculiarità dell'oggetto sociale, le partecipazioni non sono trasferibili per atto tra vivi

La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.

la disciplina della intrasferibilità delle quote non trova applicazione qualora la cessione venga fatta ad una società dello stesso gruppo cui appartiene il cedente. Per gruppo deve intendersi tutte le società controllate dal cedente, la sua controllante o società controllate dalla sua controllante anche indirettamente, fermo restando il rispetto del contratto di concessione.

ARTICOLO 9 – LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE

Nelle ipotesi di recesso, di esclusione, etc., le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale. Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo, ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione. Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali. In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c. 11.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Stante l'intrasferibilità delle quote, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n.5 c.c.

TITOLO III

RECESSO ED ESCLUSIONE

ARTICOLO 10 - RECESSO

I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, avuto tuttavia riguardo a quanto previsto e per quanto applicabile alla tipologia della società di Progetto dal DPR 207/2010 e dal D.Lgs. 50/16 e s.m.i..

Il diritto di recesso è esercitato nei termini e con le modalità di cui all'art. 2437-bis c.c.

Il recesso avrà effetto nei confronti della società dal giorno di ricezione della comunicazione presso la sede sociale.

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, c.c.

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 12 - ESCLUSIONE

La messa in liquidazione, l'apertura della procedura di concordato, il fallimento di uno dei soci come pure il venir meno dei requisiti necessari per l'esecuzione della Concessione comportano la sua automatica esclusione dalla società.

La quota di partecipazione del socio escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri soci, la cui facoltà di rinuncia all'acquisto, in tutto o in parte, della partecipazione del socio escluso è consentita esclusivamente qualora non comporti la riduzione del capitale sociale rispetto a quanto stabilito all'art. 5.

Le garanzie ed i finanziamenti, diretti o indiretti, concessi dal socio escluso ed in essere alla data di cessazione al rapporto sociale, permangono fino a quando i lavori oggetto dell'attività sociale sono interamente eseguiti, salva diversa determinazione da assumersi con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 12 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a cinque, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea prima di procedere alla nomina, scelti fra persone che vantano preferibilmente una speciale competenza tecnica o amministrativa, per esperienze professionali maturate o per studi compiuti o per funzioni ricoperte presso enti o aziende, pubblici o privati.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 Codice Civile, sono assoggettati al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è soggetta alle incompatibilità previste dalle leggi vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri il Presidente, scelto tra i Consiglieri nominati dal Socio pubblico ed eventualmente il Vice Presidente.

Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio di amministrazione. Il consiglio decaduto o gli altri amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o decadenza ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, perché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo in tema di cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di legge.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENÀ 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato a cui affidare una serie di deleghe di funzione così come previsto dal successivo articolo 14.

ARTICOLO 13 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, e particolarmente sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento dello scopo sociale, escluse soltanto quelle dalla legge o dal presente statuto riservate in modo tassativo all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione sarà validamente costituito e potrà deliberare con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica, fatto salvo per le determinazioni aventi ad oggetto le seguenti questioni, che potranno essere validamente assunte solo all'unanimità dei Consiglieri in carica validamente convocati:

- la proposta di modifica del Contratto di Concessione per la realizzazione e gestione del servizio di teleriscaldamento;
- la proposta di delibera assembleare di modifica della denominazione, dello scopo e dell'oggetto della Società ;
- la proposta di delibera assembleare di modifica del capitale sociale della Società di Progetto;

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Il Presidente, o chi ne fa le veci, riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove ogni volta che lo giudichi opportuno oppure ne riceva domanda scritta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dall'Organo di Controllo.

Nell'avviso di convocazione, da spedirsi a mezzo raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica agli amministratori e all'Organo di Controllo, almeno cinque giorni prima dell'adunanza ovvero, in caso di urgenza, almeno due giorni prima, devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza stessa nonché l'ordine del giorno in discussione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

L'organo amministrativo è tenuto a riferire con cadenza periodica e comunque su richiesta al Socio pubblico in merito all'andamento generale della gestione del servizio pubblico oggetto della società.

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 14 – DELEGA DI ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con le seguenti modalità. La rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del consiglio spetta a tutti gli amministratori in via disgiunta tra di loro, ma se sono stati affidati poteri di amministrazione a più amministratori in via disgiunta o congiunta anche la rappresentanza, in relazione all'esercizio di tali poteri, si intende a loro attribuita con le stesse modalità.

Il Consiglio di Amministrazione può al proprio interno nominare un Amministratore Delegato, attribuendogli una serie di poteri delegati, tra i quali anche la rappresentanza sociale. Il Consiglio secondo disposizione di legge, previa acquisizione del parere dell'Organo di Controllo, può attribuire un compenso per tali poteri delegati nei limiti della relativa applicabilità di quanto previsto dall'art.2389 c.c.

La rappresentanza sociale spetta oltre che all'amministratore delegato, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ai direttori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno trimestrale.

ARTICOLO 15 - ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. L'Assemblea avrà i poteri e svolgerà i compiti previsti dalla legge e dallo statuto. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal registro delle imprese, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro delle decisioni dei soci; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci; nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita, ma comunque anche in seconda convocazione si applicano le maggioranze previste per la prima convocazione.

In ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea:

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENÀ 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, collegati in audio-conferenza o videoconferenza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvedono alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi collegati in audio-conferenza o videoconferenza a cura della società, nei quali gli intervenuti possono recarsi per partecipare all'assemblea, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui sono presenti il presidente ed il segretario.

L'Assemblea sarà validamente costituita e delibererà a maggioranza semplice, fatte salve le delibere sottoposte dal Consiglio di Amministrazione e da esso deliberate all'unanimità per le quali è necessaria la delibera del 100% del capitale sociale.

ART.16 - DECISIONE DEI SOCI

Salvo quanto successivamente previsto da questo articolo, e salvo il disposto dell'art. 2479, comma 4, c.c., le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione, sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione e dai documenti risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino il 51% del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nei seguenti casi:

- con riferimento alle materie di cui ai n.ri 4) e 5) dell'art.2479, 2° comma C.C.;
- per la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- per la riduzione del capitale per perdite ai sensi dell'art.2482 bis C.C.;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge, ovvero quando lo richiedono un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

ARTICOLO 17 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà di subdelega.

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135
LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

ARTICOLO 18 - DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

L'assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, mentre con le maggioranze qualificate per le delibere relative alle modifiche statutarie, per le quali sia in prima che in seconda convocazione occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del Capitale Sociale.

ARTICOLO 19 – PRESTAZIONI ACCESSORIE

Ciascun socio si assume l'obbligo nei confronti della Società di:

- a) garantire, ove ciò si renda necessario, anche per il tramite di terzi costituitesi fidejussori nel suo interesse, in proporzione alla quota sociale posseduta, l'adempimento delle obbligazioni della Società di progetto;
- b) mettere a disposizione della Società, sempre in proporzione alla quota sociale posseduta, con le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione, le risorse di qualsivoglia natura, ivi compreso il personale, i materiali, i macchinari e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione dei predetti lavori;
- c) provvedere nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, al rimborso in favore della Società, della quota parte di sua spettanza, dei costi e delle spese da questa sostenuti per l'esecuzione delle prestazioni e la gestione sociale.

TITOLO V

FUNZIONI DI CONTROLLO

ART. 20 – ORGANO DI CONTROLLO

La società può nominare un Organo di Controllo e/o un Revisore. La nomina dell'Organo di Controllo e/o del Revisore è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 del Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge.

L'Organo di Controllo è costituito, alternativamente, su decisione dei Soci da adottare in sede di nomina, da un membro effettivo detto Sindaco Unico oppure da tre membri effettivi e due supplenti che formano il Collegio Sindacale. All'atto della nomina i Soci determinano anche il compenso spettante al Sindaco Unico o ai membri effettivi del Collegio Sindacale. Quando l'Organo di Controllo è strutturato in forma collegiale, le sue riunioni possono svolgersi anche per audio conferenza o video conferenza nel rispetto delle condizioni di cui al precedente articolo 15 mutate per l'Organo di Controllo strutturato nei termini sopra indicati.

Il Revisore può essere sia una persona fisica che una società di revisione legale.

Fermo quanto sopra, i poteri, le competenze, la durata e la composizione dell'organo di controllo e del revisore sono disciplinati, in quanto compatibili, dalle norme stabilite in tema di società per azioni.

TITOLO VI

BILANCIO - UTILI – REGOLAMENTO INTERNO

ARTICOLO 21 - BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135
LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

all'oggetto della società, entro centottanta giorni dalla sopra detta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C., le ragioni della dilazione.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE – DISPOSIZIONE FINALE

ARTICOLO 22 - NOMINA DI LIQUIDATORI

La società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'assemblea dei soci, che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto. In caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione.

ARTICOLO 23 – DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di società, con particolare riferimento a quelle concernenti le società a responsabilità limitata, integrate, in quanto compatibili, dalle disposizioni sui Consorzi.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e dall'Organo di Controllo ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, nominati dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui la società ha sede entro il termine di trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Ove il soggetto designato non provveda entro detto termine, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro sessanta giorni dalla nomina secondo diritto.

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.